



SERVIZI ECOLOGICI
Società Cooperativa

**PROVINCIA DI FERRARA
COMUNE DI CODIGORO**

**STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE AL PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.26-BIS DEL D.LGS.
152/06**

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. Art. 26-bis
Legge Regionale n. 4/2018 Art. 14

***MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E
FANGHI BIOLOGICI RIF DET AMB. 5857 DEL 22/11/2021 E
CONTESTUALE RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA CON
AUMENTO DELL'INDICE DI EDIFICABILITA' PER NUOVI
TERRENI ACQUISTATI ADIACENTI ALL'IMPIANTO***

Committente:



ECOTRASP SRL

**Località Randola
Ariano Ferrarese (FE)
Via per Ariano, 89**

Faenza, il 29/05/2023

Via Firenze, 3 – 48018 Faenza (RA)
tel. +39 0546 665410 – fax +39 0546 665371
www.serecol.it – e-mail info@serecol.it
R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 – Albo soc. coop.ve n. A100247 - R.E.A. RA n° 105903

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

DOCUMENTO REDATTO DA:



SERVIZI ECOLOGICI

Società Cooperativa

Via Firenze, 3 - 48018 Faenza (RA) - tel. +39 0546 665410 - fax +39 0546 665371 - R.E.A. RA n° 105903
R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 - Albo soc. coop.ve n. A100247 - <http://www.serecol.it> - e-mail info@serecol.it

Emissione documento	28/05/2023

GRUPPO DI LAVORO:


Dott.ssa Stefania Ciani



Dott. Stefano Costa



Dott. Ing. Micaela Montesi



Dott. Mattia Benamati



Dott. Ing. Gianmarco Maroncelli



Christian Bandini



Sommario

A.	PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE ART. 26-bis	5
A.1.	Attivazione della procedura	5
A.2.	UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO	8
A.2.1.	Inquadramento territoriale delle opere	8
A.3.	QUADRO PROGRAMMATICO	10
A.3.1.	Strumenti di pianificazione a scala regionale e provinciale.....	10
	PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)	10
	PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020).....	16
	PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030).....	17
	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)	22
	PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR).....	24
	PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER).....	26
	VARIANTE DI COORDINAMENTO TRA IL PGRA E I PIANI STRALCIO DI BACINO	28
	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).....	33
A.3.2.	PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC).....	40
A.3.3.	REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE).....	43
A.3.4.	PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)	44
A.3.5.	VINCOLI NATURALISTICI E AMBIENTALI.....	45
A.3.6.	Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione e vincoli di tutela naturalistica	48
B.	QUADRO PROGETTUALE.....	49
B.1.	Introduzione.....	49
B.2.	Motivazioni e finalità progetto prescelto	50
B.3.	Fattibilità economica	53
B.4.	Inquadramento progettuale.....	54
B.5.	Depositi e stoccaggi rifiuti ed end of waste	55
B.6.	Macchinari fissi e mobili.....	56
C.	ELENCO PARERI E NULLA OSTA	60
D.	QUADRO AMBIENTALE	61
D.1.	Analisi delle alternative	61
D.2.	Bilancio di materia.....	62
D.3.	Bilancio idrico	62
D.4.	Bilancio energetico	63
D.5.	Aspetti ambientali e gestionali	63

D.6.	Modalità valutazione impatti ambientali.....	64
E.	ELENCO DEGLI ELABORATI CHE SARANNO PRESENTATI PER ATTIVARE IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA (PAUR)	68
F.	ALLEGATI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE	69

A. PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE ART. 26-bis

A.1. Attivazione della procedura

La ditta ECOTRASP s.r.l. intende presentare domanda di modifica sostanziale delle attività di recupero rifiuti, per l'impianto ubicato in via per Ariano, 89 in Comune di Codigoro (FE).

L'impianto è stato sottoposto al V.I.A. volontaria conclusasi con il rilascio dell'autorizzazione all'attività nel 2017 Delibera Num. 311 del 20/03/2017; successivamente è stata autorizzata una modifica sostanziale riguardante lo schema distributivo della capacità istantanea e annuale delle strutture finalizzate allo stoccaggio dei fanghi rif. Det. Amb. 5578 del 04/12/2019.

In data 22/11/2021 con Det 5857 Ecotrasp ha ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione.

Lo stabilimento per il trattamento rifiuti e fanghi di proprietà della scrivente insiste sul mappale, 25 del foglio di mappa n° 6 , che nella cartografia del PSC risulta classificato in Impianti Produttivi in Territorio Rurale (Art. 5.9), Dossi di rilevanza storico-documentale e paesaggistica (Art. 2.5).

A seguito dell'acquisizione di nuovi terreni e precisamente dei mappali 52-59 e 5, classificati in parte in Aree di Valore Naturale e Ambientale ed in parte in Ambiti Agricoli di Rilievo Paesaggistico (Art.5.9), nonché Dossi Di Rilevanza Storico-Documentale e Paesaggistica, interessati parzialmente, da un lato dalla fascia di rispetto del Canale Goro e dall'altra della strada Provinciale, considerato che alla data odierna le norme tecniche del RUE per gli insediamenti esistenti denominati -IMPIANTI PRODUTTIVI IN TERRITORIO RURALE- consentono oltre agli interventi di manutenzione la possibilità di realizzare nuove costruzioni nella misura di ampliamento una-tantum del 50% della SC esistente, con il presente progetto per il quale si richiederà attivazione del procedimento di PAUR, si intende richiedere:

VARIANTE URBANISTICA di tipo "Produttivo" su tutta l'area di proprietà e la realizzazione / modifica di alcune strutture già presenti o da costruire ex novo così esplicate:

1) Capannone officina - modifiche interne:

Nell'attuale officina sono previste alcune opere interne di modifica per ricavare due servizi igienici al servizio del personale dipendente dell'azienda.

2) Capannone Edificio E trattamento calce 2 - modifiche di facciata:

Sono previste demolizioni sulle facciate per creare delle porte che consentono una migliore utilizzazione dei locali nelle operazioni di movimentazione dei fanghi, le aperture sono previste nella sede di pareti di tamponamento, quindi senza attuare modifiche alle parti strutturali del capannone.

3) Capannone Edificio D trattamento calce 1 - modifiche di facciata:

È prevista una demolizione sulla facciata per creare l'allargamento della porta esistente per consentire una migliore utilizzazione del locale nelle operazioni di movimentazione dei fanghi, l'apertura è prevista nella sede di parete di tamponamento, quindi senza attuare modifiche alle parti strutturali del capannone.

4) Piazzale in Calcestruzzo – ampliamento:

Realizzazione di uno stradello pavimentato in calcestruzzo sopra l'attuale stabilizzato per raggiungere l'officina, nonché pavimentazione di alcune aree a servizio delle zone di stoccaggio.

5) Cabina elettrica in disuso – demolizione:

Demolizione totale della vecchia cabina elettrica in disuso.

6) Vasca stoccaggio fanghi – nuova costruzione:

Costruzione di nuova vasca stoccaggio fanghi (ampliamento Lotto 1) Vasca R (mq 4.800) e contestuale richiesta aumento dei quantitativi stoccabili

7) Vasca stoccaggio fanghi – nuova costruzione:

Costruzione di nuova vasca stoccaggio fanghi Lotto 3 Vasca S (mq 2.000) e contestuale richiesta aumento dei quantitativi stoccabili

8) Piazzola disinfezione mezzi - nuova costruzione:

Costruzione di piazzola/catino per la disinfezione dei mezzi in entrata/uscita dallo stabilimento, lo scarico delle acque di lavaggio sarà convogliato nella esistente vasca a tenuta interrata denominata "V1" dedicata alla raccolta dei percolati.

9) Piazzola lavaggio mezzi - nuova costruzione:

Costruzione di piazzola in calcestruzzo per il lavaggio dei mezzi aziendali, prevista sul lato ovest dell'officina, le acque reflue saranno convogliate in una vasca a tenuta a svuotamento periodico.

10) Cisterna gasolio 9000lt - nuova costruzione:

Installazione di una cisterna del gasolio per il rifornimento dei mezzi aziendali, prevista sul lato ovest del capannone C.

11) Impianto Fotovoltaico a terra 99 kWp - nuova costruzione;

12) la possibilità di compiere operazioni in R3 per i seguenti EER 150103, 170201, 200138, 191207, già autorizzati a operazioni in R12 e R13 con protocollo end of waste caso per caso equivalente a quello già autorizzato per i codici EER 030301, 030305, 200201.

13) al fine di migliorare la qualità del fango da avviare a recupero in agricoltura e ridurre le emissioni odorigene in fase di deposito inserire sottoprodotti dell'agricoltura (paglia, stocchi, lolla, pula);

14) Relazione per motivare variazione ponderale fanghi stoccati.

Su tutto il perimetro dell'area di proprietà è prevista l'esecuzione di recinzione con paletti e rete metallica, nonché la piantumazione di essenze arboree per mitigare lo stabilimento.

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Inoltre, con Determinazione Dirigenziale n. 12205 del 28/06/2021, a seguito della chiusura negativa del procedimento di screening, l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna richiedeva che le modifiche presentate in tale procedura di screening, fossero assoggettate a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) per i seguenti motivi:

- per quanto riguarda l'impatto odorigeno, sono state presentate valutazioni approssimative che non tengono conto dei criteri dettati dalle linee guida Arpa di cui alla DET-2018-426 del 18/05/2018, considerato che l'attività in esame ricade tra quelle indicate come a potenziale rischio osmogeno;

- non è stato preso in considerazione, inoltre, l'aspetto degli impatti odorigeni rispetto ai recettori esposti sulla rete viaria in relazione al previsto raddoppio dei mezzi pesanti in entrata/uscita dall'impianto, connesso alle nuove attività di progetto;
- non è stato aggiornato il documento previsionale di impatto acustico comprensivo delle modifiche proposte, con particolare attenzione ai macchinari utilizzati, ai ricettori esposti, ai tempi di lavorazione, al traffico indotto e alla classificazione acustica dei comuni contermini;
- in merito alla matrice acque, non è stata prodotta una definizione univoca della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di prima pioggia, nonché dei punti di scarico;

Ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 20 Aprile 2018 n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti" il progetto che si intende assoggettare a procedura di VIA ricade nelle seguenti categorie:

B.2. 50)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

B.2. 60)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).

Una volta conclusa la verifica preliminare ai sensi dell'art. 26 bis, si presenterà istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), avente come autorità competente la regione Emilia-Romagna e come autorità procedente la Struttura Autorizzazioni e concessioni di Arpae Bologna, contenente anche l'istanza di nuova AIA, oltre ai titoli abilitativi necessari.

Il proponente intende pertanto attivare procedura di valutazione preliminare art. 26-bis (definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale) e successiva istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e relativa Valutazione di Impatto Ambientale.

A.2. UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

A.2.1. Inquadramento territoriale delle opere

Lo stabilimento in oggetto è situato in via Ariano n.89 nel comune di Codigoro, località Randola. Come evidenziato dalle immagini satellitari di seguito riportate (fonte <http://maps.google.it/maps>) l'attività è ubicata in ambito produttivo in territorio rurale.

L'area dell'impianto è identificata catastalmente al foglio 6 mappale 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, sub 1 al foglio 6 mappale 31 sub 2 e al foglio 6 mappale 39, 52.

L'impianto si trova lungo la via per Ariano, sulla quale è localizzato l'accesso carrabile. Tale arteria stradale conduce al centro dell'abitato di Ariano Ferrarese e su di essa si snoda un traffico prevalentemente locale.

L'area è delimitata ad Ovest da via per Ariano ed a Est dalla nuova SS e dal canale Bentivoglio.

Sul lato settentrionale confina con un allevamento avicolo, mentre a sud confina con aree agricole di pertinenza di altre proprietà.

Nel complesso la densità abitativa della zona è limitata ad alcune abitazioni isolate poste a circa un centinaio di metri dal perimetro.

Nelle pagine successive si riportano alcune immagini satellitari per individuare nei particolari l'area.




Figura A-1: Immagine satellitare di inquadramento territoriale [fonte Google Earth]

A.3. QUADRO PROGRAMMATICO

A.3.1. Strumenti di pianificazione a scala regionale e provinciale

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)¹

Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

L'art. 40-quater della Legge Regionale 20/2000, Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio, introdotto con la L.R. n. 23 del 2009, che ha dato attuazione al D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in continuità con la normativa regionale in materia, affida al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

Il PTPR influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Gli operatori ai quali il Piano si rivolge sono:


- la stessa Regione, nella sua attività di pianificazione territoriale e di programmazione generale e di settore;
- le Province, che nell'elaborazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), assumono ed approfondiscono i contenuti del PTPR nelle varie realtà locali;
- i Comuni che garantiscono la coesione tra tutela e sviluppo attraverso i loro strumenti di pianificazione generale; gli operatori pubblici e privati le cui azioni incidono sul territorio.

Il PTCP vigente della provincia di Ferrara recepisce i vincoli di cui al PTPR.

¹ Fonte: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR> - Sito consultato il giorno 10/05/23.

Figura A-4: PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale – Cartografia delle tutele del PTPR 1993²

PTPR 1993



10/5/2023, 10:29:12

1:25.000
0 0,2 0,4 0,8 mi
0 0,33 0,65 1,3 km

² Fonte: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/PTPR93/index.html> - Sito consultato il giorno 10/05/23.

Legenda

Tavola Tutele Paesaggistiche

Art.6 Unità di paesaggio



Art.9 Sistema collinare



Art.12 Sistema costiero



Art.9 Sistema dei crinali



Art.32 Aree studio



Art.12 Progetti di tutela



Art.30 Parchi nazionali



Art.30 Parchi regionali



Art.23c Bonifiche



Art.16a Ambiti delle colonie marine



Art.23 Edifici di interesse storico



Art.22 Insediamenti storici



Art.21d Elementi delle centuriazione



Art.21c Tutela della struttura centuriata



Art.21b2 Aree con materiali archeologici



Art.21b1 Aree archeologiche



Art.21a Complessi archeologici



Art.20 Dossi



Art.25 Tutela naturalistica



Art.19 Zone di interesse paesaggistico



Art.18 Invasi ed alvei di laghi - bacini e corsi acqua



Art.17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi - bacini e corsi acqua



Art.16 Edifici delle colonie marine



Art.13 Zone di riqualificazione della costa e arenile



Art.14 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione immagine turistica



Art.15 Zone di tutela della costa e arenile



Art.28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei



L'area è classificata come Art.17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi - bacini e corsi acqua: zone di tutela dei caratteri ambientali e dei corsi d'acqua".

TITOLO IV- Zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico

Art. 17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:

a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate e perimetrare come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;

b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrare, compresi tra la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone di cui alla precedente lettera a. nonché a definire cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera b., fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;

c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;

e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;

f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) invasi ad usi plurimi;

d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

f) approdi e porti per la navigazione interna;

g) aree attrezzabili per la balneazione;

h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due

comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al quarto comma:

- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
- d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g. del quinto comma del presente articolo;
- e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.

8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
- c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
- d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

9. Le opere di cui alle lettere e. ed f. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d. ed f. dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.

13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano:

- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
- b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a. potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

- c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere contro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
- d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetto, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c. e d.;
- g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;
- sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.
15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Le modifiche in progetto, elencate al paragrafo A.1, sono conformi al PTPR in quanto rispettano i requisiti di cui al comma 8 lettera a) dell'art. 17, in quanto modifiche edili e urbanistiche che necessitano di approvazione comunale.

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)³

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017. Il PAIR2020 prevede di raggiungere entro il 2020 importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti rispetto al 2010: del 47% per le polveri sottili (PM₁₀), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa) che permetteranno di ridurre la popolazione esposta al rischio di superamento del limite giornaliero consentito di PM₁₀, dal 64% al 1%.

La parola chiave del PAIR 2020 è "integrazione", nella convinzione che per rientrare negli standard di qualità dell'aria sia necessario agire su tutti i settori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico oltre che al cambiamento climatico e sviluppare politiche e misure coordinate ai vari livelli di governo (locale, regionale, nazionale) e di bacino padano.

Il PAIR2020 per raggiungere gli obiettivi fissati, prevede ben 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria, differenziate in sei ambiti di intervento:

- gestione sostenibile delle città;
- mobilità di persone e merci;
- risparmio energetico e riqualificazione energetica;
- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

L'obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM₁₀), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l'anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM₁₀ dal 64% del 2010 all'1% nel 2020.

Sei gli ambiti di intervento del Piano: la gestione sostenibile delle città, la mobilità di persone e merci, il risparmio energetico e la riqualificazione energetica, le attività produttive, l'agricoltura, gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

La DGR n. 1523 del 02/11/2020 "Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria" ha stabilito:

- di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino al 31/12/2021;
- che le previsioni di cui all'art. 22, c.1, lett.a) delle NTA del PAIR 2020 trovino attuazione a decorrere dal 1/1/2021;
- che le disposizioni di cui all'art. 24, c.1, lett.a) delle NTA del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'art.2, del D.M. 6/8/2020.

Si riportano gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR applicabili.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 2: Strategia di sviluppo sostenibile
--

³ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020> - Sito consultato il giorno 10.05.23.

1. Il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di qualità dell'aria richiede l'azione coordinata e congiunta delle politiche in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive, agricoltura, salute e dei loro piani e provvedimenti attuativi.
2. Le strategie adottate nell'ambito del Piano costituiscono uno degli assi portanti della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 8: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi

1. Il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani o programmi, se le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell'aria e indica le eventuali misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.
2. L'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1 è specificato al paragrafo 9.7 del Piano.
3. Il proponente del piano o programma sottoposto alla procedura di cui al comma 1 ha l'obbligo di presentare una relazione relativa agli effetti in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀ ed NO_x del piano o programma e contenente le misure idonee a compensare e/o mitigare tali effetti.
4. Il mancato recepimento degli indirizzi e delle direttive previste dal Piano per i piani e i programmi, deve essere evidenziato nel parere motivato di valutazione ambientale che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani e programmi.

Articolo 20: Saldo zero

1. Nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomasse di potenza termica nominale superiore a 250 kWt a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti per il PM₁₀ ed NO₂, ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emissive.
2. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo, così come specificato al paragrafo 9.7.1 del Piano.
3. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀ ed NO_x del progetto presentato.
4. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi territoriali volontari per il conseguimento di un impatto emissivo pari a zero per gli impianti non ricompresi nel comma 1. L'accordo potrà costituire requisito preferenziale per i fini di cui all'art. 19 comma 5 ed essere positivamente valutato ai fini della concessione di misure premianti, da definire nell'accordo stesso in collaborazione con gli enti sottoscrittori, per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti di autorizzazione.

Il progetto prevede l'ampliamento di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

In fase di progettazione saranno previste tutte le misure necessarie al fine di rendere il progetto conforme alle direttive del PAIR 2020 della regione Emilia-Romagna.

PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)⁴

L'attuale Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato in attuazione alla Direttiva 2008/50/CE e al Decreto legislativo 155/2010 di recepimento ed entrato in vigore il 21 aprile 2017, ha consentito di raggiungere risultati significativi in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di miglioramento della qualità dell'aria.

Il PAIR2020, prorogato fino all'approvazione di un nuovo Piano, continua a dispiegare i suoi effetti anche attraverso le misure straordinarie approvate nel corso del 2021. Tali misure danno attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del novembre 2020, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀, al fine di raggiungerne il rispetto nel più breve tempo possibile.

⁴ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/verso-il-nuovo-pair2030-1> - Sito consultato il giorno 10.05.23.

Il PAIR 2030 è stato adottato, da parte della Giunta regionale, con DGR n. 527 del 03/04/2023, che contiene la proposta di Piano Aria Integrato Regionale-PAIR 2030.

Con successiva DGR n. 571 del 17/04/2023, si è poi provveduto a sostituire l'allegato "Sintesi non tecnica" in quanto contenente meri errori materiali.

Sono stati individuati 8 ambiti d'intervento prioritari per il raggiungimento degli obiettivi della qualità dell'aria, di cui 5 tematici (ambito urbano e zone di pianura, trasporti, energia e biomasse, attività produttive, agricoltura) e 3 trasversali.

Nelle città si lavorerà per ridurre i flussi di traffico, promuovendo la mobilità ciclistica e sostenibile e l'intermodalità, con nuovi bandi "Bike to work" e incentivi all'acquisto di biciclette, cargo-bike e motocicli elettrici.

A partire dal 1° ottobre 2025, come già previsto nel precedente Piano dell'aria, nei comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti, dell'agglomerato di Bologna e in quelli che avevano già aderito volontariamente al precedente Piano, entreranno in vigore le limitazioni ai diesel euro 5. In tutti gli altri, entreranno in vigore dal 1° ottobre 2023 le limitazioni relative agli euro 4.

Il PAIR 2030 prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare il servizio Move-in, una misura al contempo ecologica e di equità sociale per chi non può permettersi di cambiare il veicolo soggetto alle limitazioni.

Verrà ulteriormente potenziato il trasporto pubblico sia su gomma che su ferro, rinnovato il parco autobus, confermata l'integrazione tariffaria per gli abbonamenti Salta su e Mi muovo, ma anche gli incentivi per lo spostamento del trasporto merci su ferro.

Per quanto riguarda l'ambito energetico, il nuovo Piano prevede ancora incentivi per la sostituzione delle vecchie stufe con impianti di ultima generazione e la conferma, ora strutturale nelle zone di pianura, del limite delle temperature fino a un massimo di 19°C in casa, ufficio, luoghi di ricreazione, associazioni, luoghi di culto (sono esclusi ospedali e case di cura). Saranno 17 invece i gradi consentiti nel commercio e nell'industria.

Il Piano regola anche l'installazione e l'utilizzo degli impianti a biomassa per il riscaldamento domestico nelle zone di pianura, prevedendo limitazioni progressive in funzione della classificazione emissiva degli impianti.

Per il mondo produttivo l'obiettivo è quello della riqualificazione progressiva delle tecniche adottate nelle aziende e di una riduzione delle emissioni, promuovendo anche accordi d'area o territoriali.

Infine, per agricoltura e zootecnia, sono previsti bandi di finanziamento per la copertura delle vasche, l'efficienza degli stoccaggi e le tecniche di spandimento per liquami e fertilizzanti, ma anche l'obbligo di interrimento degli effluenti zootecnici entro le 12 ore dallo spandimento, oltreché l'obbligo di copertura di vasche e lagoni di stoccaggio a partire dal 1° gennaio del 2030. A partire dal 1° gennaio 2026, nelle zone Pianura ovest, est e agglomerato, ci sarà l'obbligo di incorporare nel terreno i fertilizzanti a base di urea nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le 24 ore successive allo spandimento.

Sono confermate le misure emergenziali, già introdotte nel 2021, che si attivano sulla base di un meccanismo previsionale volto a evitare il più possibile il verificarsi dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10.

Il Piano prevede inoltre che i Comuni, nel momento in cui vengano raggiunti, in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, i 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10, intervengano con misure aggiuntive a livello locale sulle principali sorgenti emissive.

Verifichiamo ora le norme tecniche di attuazione e la loro applicazione al progetto attraverso l'analisi dei contenuti degli articoli applicabili.

Articolo 1

Finalità generali e obiettivi specifici

1. Il Piano Aria Integrato Regionale, di seguito "Piano", dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 richiede l'azione coordinata e congiunta del livello di governo europeo, statale, regionale e locale. A livello regionale concorrono le azioni dei settori competenti in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive e agricoltura.
3. In coerenza con quanto specificato al comma 1 e al comma 2, lo scenario di qualità dell'aria al 2030 del presente Piano tiene conto del contributo di riduzione emissiva delle misure previste dallo scenario di attuazione della legislazione nazionale ed europea al 2030 (Current Legislation CLE 2030), secondo la ripartizione indicata alla tabella 38, al paragrafo 12.5 della Relazione generale di Piano.
4. Gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:
 - a) 13% delle emissioni di PM10, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;
 - b) 13% delle emissioni di PM2.5, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
 - c) 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
 - d) 29% delle emissioni di ammoniaca (NH3), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;
 - e) 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
 - f) 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), corrispondente a 1454 tonnellate/anno.
5. Alle riduzioni emissive indicate al comma 4 concorrono le misure stabilite dal presente Piano nonché dal Piano Energetico regionale (PER), dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e dal Complemento di programmazione regionale per lo Sviluppo Rurale (CoPSR), secondo la ripartizione indicata alla tabella 38, al paragrafo 12.5 della Relazione generale di Piano.
6. Il Piano, in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, persegue il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010, agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono, ovvero sulle principali sorgenti di emissione, attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Articolo 4

Zonizzazione e aree di superamento

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'Agglomerato di Bologna e nelle zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteorologiche omogenee.
2. Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM10 e di NO2 di cui alla DAL n. 51 del 2011, di seguito "aree di superamento", corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna.
3. A fini di informazione e ricognizione, le rappresentazioni cartografiche delle zone e dell'Agglomerato di cui al comma 1 e l'elenco dei comuni appartenenti alle diverse zone, sono riportate nell'Allegato 2 alla Relazione generale di Piano.

Articolo 7

Efficacia delle disposizioni del Piano

1. Il Piano, in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 del D. Lgs. n. 155/2010 e dell'articolo 28 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, detta indirizzi e prescrizioni. In particolare:

a) per "indirizzi" si intendono le disposizioni che fissano finalità generali e obiettivi prestazionali riconoscendo ai soggetti pubblici e privati chiamati ad osservarli ambiti di autonomia nell'individuazione delle modalità di realizzazione dei risultati indicati;

b) per "prescrizioni" si intendono le disposizioni cogenti e auto applicative del Piano che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e dei rapporti giuridici disciplinati.

Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal Piano e prevalgono automaticamente, senza la necessità di recepimento, sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi assunti in data antecedente.

2. Gli enti pubblici provvedono all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi alle disposizioni contenute nel Presente Piano tempestivamente e comunque non oltre 2 anni dalla data della sua approvazione. Le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti in contrasto con le prescrizioni sopravvenute cessano di avere efficacia decorsi 180 giorni dall'approvazione del Piano senza che gli enti pubblici abbiano perfezionato gli adempimenti necessari ai sensi del presente comma.

Articolo 8

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi

1. Il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani o programmi, se le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell'aria e indica le eventuali misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.

2. Il proponente del piano o programma sottoposto alla procedura di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa agli effetti in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 e NOx del piano o programma e contenente le misure idonee a compensare e/o mitigare tali effetti.

3. Il mancato recepimento degli indirizzi e la mancata attuazione delle prescrizioni previste dal presente Piano per i piani e i programmi, deve essere evidenziato nel parere motivato di valutazione ambientale strategica che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani e programmi.

Articolo 9

Strumenti attuativi del Piano

1. All'attuazione delle previsioni contenute nel Piano provvedono, in particolare, per le materie di competenza, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:

a) gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica di competenza delle Province e dei Comuni di cui alla legge regionale n. 24/2017;

b) il Piano Urbano del Traffico (PUT) dei Comuni e il Piano del traffico per la viabilità extraurbana delle Province ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);

c) gli atti di programmazione del Trasporto Pubblico Locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30;

d) il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), comunque denominato, previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 30/98;

e) le ordinanze sindacali in materia di traffico adottate ai sensi dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 285/1992;

f) le autorizzazioni ambientali e i controlli di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

g) gli ulteriori provvedimenti, a carattere puntuale o pianificatorio, adottati dalle Regioni e dagli enti locali sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente anche comunitaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 155/2010.

Articolo 10

Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.

2. Le previsioni contenute al capitolo 11, paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale di Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1.

Articolo 14

Ampliamento della forestazione urbana e periurbana

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria il Piano promuove interventi di forestazione urbana e periurbana utili a migliorare le caratteristiche meteorologiche locali e creare l'ambiente più opportuno per la ciclo-pedonalità, oltre che ad agire come barriera per gli inquinanti ed il rumore.

SEZIONE IV

MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 25

Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni

1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:

a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;

b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.

2. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il Piano, al paragrafo 11.4.3.4, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare.

3. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi d'area e territoriali per il contenimento delle emissioni nelle zone della Pianura est, Pianura ovest e dell'Agglomerato di Bologna, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano. Gli accordi valutati positivamente costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell'accordo.

4. I risultati delle azioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di monitoraggio da parte della Regione e delle autorità competenti, anche attraverso le funzioni del portale IPPC-AIA, sul quale sono consultabili le autorizzazioni rilasciate sul territorio regionale, e delle altre banche dati in corso di realizzazione.

5. Nei bandi di finanziamento che la Regione promuove per le imprese è valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria e in particolare l'adozione delle migliori tecniche che permettano una riduzione di emissioni per gli inquinanti polveri totali, NOx, COV e SO₂ oltre i requisiti minimi di legge.

Articolo 27

Procedure di valutazione di impatto ambientale

1. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianure Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM₁₀, NOx, SO₂, COV, NH₃ introdotte. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma possono essere emanate apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" nei confronti di ARPAE.

2. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀, NOx, SO₂, COV, NH₃ del progetto presentato.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno valore di prescrizione.

Si ritiene, in questa fase preliminare, il progetto conforme ai dettami del PAIR 2030 per i seguenti motivi:

- il progetto non prevede incrementi di emissioni in atmosfera dirette dall'impianto;
- prevede una mitigazione con aumento della piantumazione esistente in buona parte del perimetro;
- prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 99 kWp;
- non prevede emissioni di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo;
- il comune di Codigoro non è tra i comuni con superamenti dei limiti per la qualità dell'aria (zona verde).

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)⁵

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

La Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare del PTA nel novembre 2003, dopo un lavoro svolto in collaborazione con le Province e le Autorità di bacino ed il supporto tecnico e scientifico dell'ARPA regionale, delle ARPA provinciali, e di esperti e specialisti in vari settori (nonché di Università regionali), e coordinato dal Servizio regionale competente - in collaborazione con altri settori regionali (tra cui in particolare l'agricoltura e la sanità).

Successivamente all'approvazione del Documento preliminare, si sono tenute le Conferenze di Pianificazione indette dalle Province.

Sulla base delle osservazioni, la Giunta ha proposto al Consiglio un testo ampiamente rivisto per l'adozione, che è avvenuta il 22 dicembre 2004 con Delibera del Consiglio 633. Dopo l'adozione è stata espletata la fase di deposito, ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, presso Comuni, Province e Comunità Montane, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione (2 febbraio 2005), al fine di raccogliere ulteriori osservazioni dagli enti e organismi pubblici, dalle associazioni economiche e sociali e dai singoli cittadini. Simultaneamente, il Piano adottato è stato inviato alle Autorità di Bacino per il parere vincolante previsto dal D. Lgs. 152/99.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1 febbraio 2006 è stato dato avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 è stata pubblicata la Delibera di approvazione e le Norme.

Gli obiettivi fissati nel Piano sono dunque:

- l'attuazione del risanamento dei corpi idrici inquinati;
- il conseguimento del miglioramento dello stato delle acque e delle adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni;
- il perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

⁵ Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/temi/piano-di-tutela-delle-acque> - Sito visitato il giorno 10/05/23.

Per l'individuazione degli obiettivi specifici per l'area in esame e degli interventi individuati per il loro perseguimento, si riportano alcuni elaborati del piano.



Figura A-5: PRTA Piano Tutela delle Acque – bacinizzazione principale e reticolo idrografico




Figura A-6: PRTA Piano Tutela delle Acque – areali irrigui e consortili attuali



Figura A-7: PRTA Piano Tutela delle Acque – aree sensibili ai sensi dell’Art. 18 c. 2 del D.Lgs. 152/99

Il progetto non prevede reflui di origine industriale.

Le acque meteoriche raccolte dalle vasche di stoccaggio fanghi sono raccolte e gestite come rifiuto liquido e lo saranno anche nello stato di progetto.

I piazzali e la viabilità che possono avere residui dal passaggio veicoli e dallo stoccaggio rifiuti sono gestiti con raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia autorizzato (S1) e tali superfici non subiranno modifiche con lo stato di progetto.

Allo stesso modo, lo scarico delle seconde piogge (S2), non subirà modifiche con la realizzazione del progetto.

Si ritiene pertanto conforme il progetto al Piano di Tutela delle Acque della regione Emilia-Romagna.

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR)⁶

Relativamente alla gestione dei rifiuti, vigono in Emilia-Romagna il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR 2022-2027) e i Piani rifiuti portuali.

L’Assemblea Legislativa, con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), pubblicato sul BURERT n. 140 del 13.05.16.

Come previsto dalla dall’art. 25, comma 5, della Legge Regionale n. 20/2000, il PRGR è entrato vigore il 6 maggio 2016, data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT n.129 del 06.05.16).

È inoltre stato adottato con delibera 2265 del 27/12/2021 il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), la cui validità è prevista per il periodo tra il 2022 e il 2027.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB) adottato con Delibera 2265 del 27 dicembre 2021 prevede quanto segue.

In un’ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile, il PRRB concorre al conseguimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, con particolare riferimento ai Goals 12 sui consumi sostenibili e Goal 2 per lo spreco alimentare e declina le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate assumendo i seguenti principi:

- il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- il principio del risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;

⁶ Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/piano-rifiuti> - Sito visitato il giorno 26/01/23.

- il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali.

Articolo 1 Finalità generali

1. Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), di seguito "Piano", dà attuazione agli obiettivi e alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"

Articolo 2 Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano, per lo sviluppo economico-territoriale della Regione, in un'ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma di mandato, dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all'agenda 2030, integra le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate e fa propri i seguenti principi:

- a) Il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- b) il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- c) Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- d) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- e) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali;

2. Le misure adottate dal Piano costituiscono attuazione della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi anche attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 3 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del Piano sono riferite all'intero territorio regionale che ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 23/2011 corrisponde all'ambito territoriale ottimale.

Articolo 8 Obiettivi

1. Al fine di mettere in condizione ogni cittadino emiliano romagnolo di ridurre la propria impronta ecologica, il Piano, nel rispetto degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti urbani:

- a) riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
- b) raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;
- c) estensione a tutto il territorio regionale e implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 2022;
- d) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dal 2025;
- e) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti organici;
- f) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la tariffazione puntuale;
- g) preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;
- h) 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027;
- i) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) indicato dal d.lgs. n. 49/2014;
- j) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata di pile ed accumulatori indicato dal d.lgs. n. 188/2008;
- k) divieto di avvio del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica;
- l) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;
- m) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti;
- n) prevenzione nella dispersione di rifiuti per conseguire o mantenere un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE;

2. Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti speciali:

- a) riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
- b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
- c) riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
- d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
- e) sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti;
- f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.

3. Il Piano, in attuazione dell'articolo 180, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 152/2006, persegue l'obiettivo di riduzione del 38% in termini di peso dei rifiuti alimentari, parametrato al 2027.

4. Il Piano persegue l'obiettivo di riciclaggio di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio al 2025;

5. Gli obiettivi del Piano di cui al presente articolo hanno valore di indirizzo con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI AI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

SEZIONE I - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO NONCHÉ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI IDONEI ALLO SMALTIMENTO E AL RECUPERO DEI RIFIUTI

Articolo 21 Criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

1. I criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero sono riportati al capitolo 12 del Piano.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2016, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. La disposizione contenuta al presente comma costituisce una prescrizione di Piano e prevale automaticamente sulle eventuali disposizioni incompatibili contenute nelle pianificazioni vigenti.
3. La realizzazione e l'ampliamento e degli impianti e delle operazioni di recupero rifiuti nelle zone di ammissibilità condizionata indicate al capitolo 12 del Piano è consentita qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152 del 2006.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione provinciale

Articolo 22 Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti

1. Il Piano, nell'ambito dei fabbisogni, non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per i rifiuti urbani e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento degli stessi rispetto al sistema impiantistico esistente.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di Piano, al capitolo 8, si stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e del principio di prossimità l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento tenuto conto del principio di equa ripartizione dei carichi ambientali.
3. In attuazione del principio di autosufficienza nello smaltimento di rifiuti, la pianificazione provinciale individua, tenuto conto anche delle indicazioni contenute al capitolo 12 della relazione generale di Piano, i luoghi idonei allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prescrittive con particolare riferimento alla pianificazione provinciale e al Piano d'ambito e agli atti amministrativi autorizzatori.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLE BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Articolo 26 Obiettivi

1. Il Piano, al fine di perseguire l'obiettivo generale posto dalla normativa di bonifica delle aree inquinate presenti sul territorio e la loro restituzione agli usi legittimi, attraverso l'azione dei soggetti obbligati, pone i seguenti obiettivi specifici:
 - a) prevenzione dell'inquinamento delle matrici ambientali;
 - b) ottimizzazione della gestione dei procedimenti di bonifica;
 - c) promozione delle migliori tecniche disponibili di risanamento dei Siti contaminati;
 - d) gestione sostenibile dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica;
 - e) implementazione di una strategia per la gestione dell'inquinamento diffuso;
 - f) recupero ambientale e riqualificazione dei Brownfields;
 - g) promozione della comunicazione ai cittadini in materia di bonifica dei Siti contaminati.

Il progetto è pienamente conforme agli obiettivi del PRGR in quanto l'impianto è esistente e l'ampliamento mantiene l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con garanzia di riutilizzo e, quindi, risparmio di materie prime.

PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER)⁷

Il Piano energetico regionale - approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1° marzo 2017 - fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell'economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

⁷ Fonte: <https://energia.regione.emilia-romagna.it/piani-programmi-progetti/programmazione-regionale/piano-energetico-per>
- Sito consultato il giorno 10.05.23.

Trasporti, elettrico e termico, con le loro ricadute sull'intero tessuto regionale, sono i tre settori sui quali si concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea e recepiti dal PER.

Il PER, nel delineare la strategia regionale, individua due scenari energetici: uno scenario "tendenziale" ed uno scenario "obiettivo".

Lo **scenario energetico tendenziale** tiene conto delle politiche europee, nazionali e regionali adottate fino a questo momento, dei risultati raggiunti dalle misure realizzate e dalle tendenze tecnologiche e di mercato considerate consolidate. Si tratta dunque di una prospettiva dove non si tiene conto di nuovi interventi ad alcun livello di governance.

Lo **scenario obiettivo** punta invece a raggiungere gli obiettivi UE clima-energia del 2030, compreso quello relativo alla riduzione delle emissioni serra, che costituisce l'obiettivo più sfidante tra quelli proposti dall'UE. Questo scenario è supportato dall'introduzione di buone pratiche settoriali nazionali ed europee ritenute praticabili anche in Emilia-Romagna, e rappresenta, alle condizioni attuali, un limite sfidante ma non impossibile da raggiungere.

La Regione Emilia-Romagna è impegnata a raggiungere gli obiettivi indicati nello scenario obiettivo coordinando le proprie politiche e tutti gli strumenti normativi e programmatori a questo fine; qualora, in sede di monitoraggio periodico, si rilevassero scostamenti dalle traiettorie delineate, si prevede di intervenire con una correzione degli strumenti a disposizione.

Il livello di raggiungimento dei risultati delineati nello scenario obiettivo di riduzione dei gas serra, di risparmio energetico e di copertura di consumo con fonti rinnovabili al 2030, sarà determinato dalle condizioni esogene - che riguardano dinamiche sovraregionali e per molti aspetti internazionali - ed endogene - determinate dagli indirizzi di politica regionale - che saranno in grado di favorire lo sviluppo delle tecnologie ad alta efficienza energetica e a ridotte emissioni di carbonio, degli impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili, del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e delle attività di produzione di beni e di servizi.

Lo scenario obiettivo richiede perciò l'attuazione congiunta di misure e di politiche sia nazionali sia regionali e sarà fortemente condizionato da determinati fattori esogeni, oltre che dalle decisioni dell'UE in materia di clima ed energia.

La priorità d'intervento della Regione Emilia-Romagna è dedicata alle misure di decarbonizzazione dove l'intervento regionale può essere maggiormente efficace, quindi in particolare nei settori non Ets: mobilità, industria, diffusa (pmi), residenziale, terziario e agricoltura. In particolare, i principali ambiti di intervento saranno i seguenti:

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori;
- Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti;
- Aspetti trasversali.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio del PER previste dalla L.R. 26/2004, la Regione ha istituito nel marzo 2018 il Comitato tecnico-scientifico. Il Comitato, che include l'area di integrazione tra i diversi Assessorati e Direzioni regionali, opera in un'ottica di tavolo permanente con funzione consultiva, di verifica di efficacia delle raccomandazioni e di trasferimento di conoscenze.

Il Tavolo per il monitoraggio delle azioni e dei risultati del PER, istituito anch'esso nell'ambito della nuova strategia energetica regionale, coinvolge i principali portatori di interesse (quali, ad esempio: le associazioni di categoria, i professionisti e gli ordini professionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste), ha cadenza annuale e tiene conto dei risultati raggiunti dalla strategia energetica regionale.

In fase progettuale dovranno essere fatte delle scelte adeguate al rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.19 del 29/09/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e relativa Direttiva applicata (Delibera Giunta Regionale n. 2263 del 29/12/2005) e della Circolare esplicativa n.14096 del 12/10/2006 e s.m.i. per i nuovi punti luce previsti.

Inoltre, è prevista l'installazione di 99 kWp di fotovoltaico a terra, al fine di ridurre il fabbisogno elettrico da rete nazionale, senza emissioni in atmosfera.

Si ritiene il progetto conforme a quanto previsto dal Piano Energetico Regionale riguardo il risparmio energetico.

VARIANTE DI COORDINAMENTO TRA IL PGRA E I PIANI STRALCIO DI BACINO⁸

In data 16 dicembre 2021 la Conferenza Operativa ha espresso parere positivo sull'Aggiornamento e revisione del Piano di gestione del rischio alluvioni che è quindi pubblicato il 22 dicembre 2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE.

In data 20 dicembre 2021 con Delibera_5/2021_PGRAPo, la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato l'aggiornamento del PGRA ai sensi degli art.65 e 66 del D.Lgs 152/2006.

Si riportano gli elaborati per l'area in esame.

⁸ Fonte: <https://pianoalluvioni.adbpo.it/piano-gestione-rischio-alluvioni-2021/> - Sito consultato il giorno 10.05.23.




Figura A-8: Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni da reticolo principale

L'area Ecotrasp è classificata come zona di pericolosità L-P1 per alluvioni rare dal reticolo principale.




Figura A-9: Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni da reticolo secondario

Art. 31 (contenuti e finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo V attuano, per quanto di competenza della pianificazione di bacino, le misure previste dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito PGRA), redatto in adempimento della Direttiva 2007/60/CE ed in conformità con il D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, al fine di perseguire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

2. Al fine della mitigazione del rischio idraulico e per il coordinamento del presente piano con i contenuti del PGRA sono individuate le aree, indicate nelle tavole MP "Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni", definite nel PGRA interessate da inondazioni secondo gli scenari alluvioni frequenti, poco frequenti o rare:

- aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (contraddistinte dalla sigla P3)
- aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (contraddistinte dalla sigla P2)
- aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (contraddistinte dalla sigla P1)

3. Le aree potenzialmente interessate da alluvioni sono individuate dal PGRA con riferimento a tre tipologie di fenomeni:

- fenomeno delle inondazioni generate dai corsi d'acqua naturali (denominato nel PGRA "ambito Corsi d'acqua Naturali")
- fenomeno delle inondazioni generate dal reticolo secondario di pianura (denominato nel PGRA "ambito Reticolo di Bonifica")
- fenomeno delle inondazioni generate dal mare (denominato nel PGRA "ambito Costa").

Art. 32 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare)

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, oltre a quanto stabilito dalle norme di cui ai precedenti Titoli del presente piano, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno:

- a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.
- b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.
- c) consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell'azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.
3. In relazione al fenomeno di inondazione generata dal reticolo di bonifica, oltre a quanto stabilito nel presente piano, si applica la Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata con Delibera C.I. n° 1/3 del 23/04/2008; (Avviso di adozione BUR n.74 del 07/05/2008) e modificata con Delibera C.I. n° 1/2 del 25/02/2009 (Avviso di adozione BUR n.40 del 11/03/2009).
4. Nel caso in cui, a seguito di rilievi e di studi specifici, le caratteristiche morfologiche delle aree o le prestazioni idrauliche dei corsi d'acqua configurino le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP "Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni", tali tavole potranno essere modificate secondo la procedura di cui all'art. 24 comma 2 del presente piano, anche su proposta delle Amministrazioni comunali. Nel caso in cui la realizzazione di interventi strutturali configuri le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP "Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni", il Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico, prende atto dell'avvenuta verifica funzionale delle opere e determina la decorrenza della nuova perimetrazione.

Dalla Relazione della Variante di Coordinamento tra i due piani, si riporta quanto segue.

Le Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni

I Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni sono predisposti sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, esse costituiscono, quindi, il quadro conoscitivo in riferimento al quale il PGRA individua i propri obiettivi di gestione del rischio e le misure per raggiungerli; sono uno **strumento di informazione** e la **base di conoscenze** per definire le priorità di azione per la riduzione del rischio di alluvione.

Le mappe della pericolosità individuano le **aree potenzialmente interessate da inondazioni** in relazione a tre scenari:

- 1) Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (P1, probabilità bassa);
- 2) Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno di riferimento fra 100 e 200 anni (P2, media probabilità);
- 3) Alluvioni frequenti: tempo di ritorno di riferimento fra 20 e 50 anni (P3, elevata probabilità).

Le mappe del rischio rappresentano le potenziali conseguenze negative delle alluvioni, espresse in relazione agli elementi potenzialmente coinvolti: popolazione, tipo di attività economiche, patrimonio culturale e naturale, impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di evento, ecc.

Esse sono restituite in due rappresentazioni: per elementi esposti e per classi di rischio.

La prima rappresentazione mostra gli elementi esposti raggruppati in 6 categorie e l'attività economica prevalente con opportuna simbologia posta sulle mappe di pericolosità.

La seconda rappresentazione mostra gli elementi esposti in 4 classi di rischio, ottenute dalle mappe di pericolosità valutando i danni potenziali:

- R4 molto elevato (in colore viola),
- R3 elevato (in colore rosso),
- R2 medio (in colore arancione)
- R1 moderato (o nullo) (in colore giallo).

In riferimento alla definizione di alluvione della Direttiva Alluvioni e del D.Lgs. 49/2010 la Regione Emilia-Romagna ha predisposto le mappe di pericolosità e rischio in riferimento a tre tipologie di fenomeni:

- fenomeno delle inondazioni generate dai corsi d'acqua naturali (denominato nel PGRA "**ambito Corsi d'acqua Naturali**")
- fenomeno delle inondazioni generate dal reticolo secondario di pianura (denominato nel PGRA "**ambito Reticolo di Bonifica**")
- fenomeno delle inondazioni generate dal mare (denominato nel PGRA "**ambito Costa**"). [...]

La redazione delle mappe di pericolosità e rischio sul territorio nazionale è avvenuta sulla base degli indirizzi emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) "*Indirizzi operativi per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni. Gennaio 2013*".

Tali indirizzi valorizzano la base conoscitiva già predisposta nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente, a tal proposito indicano che la stesura delle mappe discenda da un lavoro di aggiornamento, omogeneizzazione e valorizzazione dei PAI vigenti "*al fine di raggiungere un primo livello comune a livello nazionale, in cui tutte le informazioni derivabili da dati già contenuti nei vigenti strumenti di pianificazione (PAI) siano rappresentate in modo omogeneo e coerente con le indicazioni riportate nell'art.6 del D.Lgs. 49/2010*".

Per la **redazione delle mappe di pericolosità relative ai corsi d'acqua naturali** nel bacino del Reno si è utilizzata la base conoscitiva elaborata per la pianificazione di bacino integrata di alcuni aggiornamenti, relativi a casi specifici e locali, che discendono da approfondimenti di dettaglio o dalla avvenuta realizzazione di interventi.

La base conoscitiva è costituita in sintesi dagli studi idrologici ed idraulici, dai rilievi topografici, dalle analisi morfologiche e storiche e dalle conseguenti perimetrazioni delle aree inondabili.

Nell'individuazione delle aree potenzialmente inondabili è necessario fare una distinzione fra il contesto montano-collinare e quello di pianura, infatti i due differiscono per la modalità con la quale possono avvenire le inondazioni. Mentre nei tratti montani e collinari è possibile individuare le aree inondabili dall'incrocio del livello di piena con l'altimetria del terreno, in pianura è necessario valutare i volumi di esondazione e individuare le celle idrauliche, ossia gli elementi di territorio idraulicamente separati da rilevati e dossi.

I piani di bacino vigenti disciplinano, con norme d'uso del territorio e con vincoli, le aree potenzialmente inondabili montane e collinari e quelle limitrofe ai corsi d'acqua o a "inondazione diretta" in pianura. Per la riduzione della pericolosità nelle restanti aree potenzialmente inondabili della pianura, descritte nelle relazioni di piano, la pianificazione vigente ha individuato gli interventi e stilato i programmi.

Le mappe della pericolosità sono state redatte utilizzando nel territorio montano e collinare gli alvei attivi e le aree ad alta probabilità di inondazione per individuare le aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti, i terrazzi fluviali e le aree

raggiunte dalle piene a tempo di ritorno fino a 100 o 200 anni, per individuare le aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti.



Figura: Schema di utilizzo delle perimetrazioni contenute nella pianificazione di bacino nelle mappe della pericolosità per i tratti montani e collinari

In pianura, le aree potenzialmente interessate da inondazioni sono state perimetrare in base ai tratti soggetti a potenziale sormonto arginale, individuati negli studi della pianificazione di bacino in base all'involuppo dei massimi livelli di piena per determinato TR (Tempo di ritorno).

Le aree potenzialmente interessate da inondazioni sono state perimetrare utilizzando un'individuazione delle celle idrauliche, infatti in pianura il fenomeno dell'allagamento non è governato dalla pendenza, esso procede prevalentemente per serbatoi in cascata che si attivano quando il livello dell'acqua supera il livello dei rilevati di confine e/o in presenza di connessioni come i sottopassi.

Le celle idrauliche utilizzate sono una base vettoriale elaborata per la pianura dall'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna (aggiornamento 2005-2006).




Figura: Schema di utilizzo delle perimetrazioni contenute nella pianificazione di bacino e della perimetrazione regionale delle celle idrauliche nelle mappe della pericolosità per la pianura

In pianura molte porzioni di territorio sono inondabili per piene provenienti da più di un corso d'acqua le mappe della pericolosità di alluvioni da corsi d'acqua naturali del bacino del Reno riportano le informazioni di tutte le inondazioni valutate organizzate in "strati" sovrapposti.

Inoltre alle aree potenzialmente interessate da alluvioni è associato un livello di confidenza della perimetrazione da 1 (basso) a 3 (alto) per dare conto del livello di approfondimento della conoscenza utilizzato per l'individuazione.

[...]

L'area Ecotrasp è classificata come zona di pericolosità P2 per alluvioni poco frequenti.

In fase progettuale si dovrà tenere conto delle caratteristiche di pericolosità indicate dal Piano e delle prescrizioni indicate.

Il progetto prevede la realizzazione di platee per lo stoccaggio fanghi che saranno realizzate in conformità all'altezza del tirante idrico per fare in modo di evitare che, anche in caso di allagamento, sia evitato il contatto tra l'acqua e i fanghi stoccati.

Non prevedendo la costruzione di altri fabbricati, si ritiene il progetto conforme al Piano di Gestione Rischio Alluvioni 2021 dell'Autorità di bacino del fiume Po.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)⁹

Il piano territoriale di area vasta (PTAV) è il nuovo strumento pianificatorio della Provincia di Ferrara, secondo quanto previsto dalla nuova legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017), che sostituirà il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP approvato nel 1997.

Attualmente il PTAV non è ancora stato adottato e pertanto, per la conformità alla pianificazione provinciale, si farà riferimento al PTCP attualmente vigente.

Il Piano Territoriale di Coordinamento per la Provincia di Ferrara è stato formato nel periodo 1993-1995, dopo l'entrata in vigore della Legge 142/90 e come prosecuzione del processo di pianificazione d'area vasta avviato fin dal 1981 con il Piano dei Trasporti di Bacino (PTB) collegato al primo Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e, successivamente, con il Piano Territoriale Infraregionale (PTI).

Il PTCP è in vigore dal marzo 1997 ed è costituito da due parti integrate: le linee di programmazione economica e territoriale e di indirizzo alla pianificazione di settore (Relazione e tav.2) e le specifiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), specifiche contenute nelle Norme e nelle tavole dei gruppi 3, 4.n e 5.n.

Dal 2005 il PTCP consta anche di un Quadro Conoscitivo (QC) e di un documento di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) limitati ai contenuti delle varianti specifiche intervenute (relative a: Piano Provinciale per la Gestione integrata dei Rifiuti - PPGR-, Piano Provinciale per la Tutela e il Risanamento della Qualità dell'Aria -PTRQA-, Rete Ecologica Provinciale -REP-, Piano di Localizzazione della Emittenza Radiotelevisiva - PLERT-, Piano Operativo Insediamenti Commerciali - POIC -, ambiti produttivi di rilievo provinciale).

⁹ Fonte: <https://www.provincia.fe.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Piano-Territoriale-di-Coordinamento-Provinciale-vigente> - Sito consultato il giorno 11.05.23.




Figura A-10: PTCP Tavola 2.0 – Il sistema insediativo





Figura A-11: PTCP Tavola 2.1 – Infrastrutture per la mobilità


PROVINCIA DI FERRARA
**PIANO
TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO
PROVINCIALE**
Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 12/05/2011
in attuazione della Legge Regionale n. 10 del 20/05/2009
e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1000 del 20/05/2009
in attuazione della Legge Regionale n. 10 del 20/05/2009
e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1000 del 20/05/2009
in attuazione della Legge Regionale n. 10 del 20/05/2009
e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1000 del 20/05/2009
**INFRASTRUTTURE PER
L'ENERGIA
TAV. 2.2**
scala 1:100.000



LEGENDA

-  pozzi geotermici
-  pozzi termali
-  gasdotti
-  oliodotti
-  rete a media tensione (220 e 380 Kw)
-  rete alta tensione (132 Kw)
-  confini provinciali
-  confini comunali

Figura A-12: PTCP Tavola 2.2 – Infrastrutture per l'energia

PROVINCIA DI FERRARA
PIANO
TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO

SISTEMA FORESTALE BOSCHIVO

TAV. 4

SCALE 1:50.000




Figura A-15: PTCP Tavola 4 – Sistema forestale boschivo




Figura A-16: PTCP Tavola 4 – Sistema ambientale




Figura A-17: PTCP Tavola 5.1.4 – Sistema ambientale – assetto della rete ecologica provinciale




Figura A-18: PTCP Tavola 5.2.4 – Sistema ambientale – assetto della rete ecologica provinciale

L'area in esame ricade nella fattispecie di cui all'art. 36 delle NtA del PTCP, per "amplificazione e liquefazione con conseguenti potenziali cedimenti per addensamento e/o liquefazione indotti dal sisma" (carta di zonizzazione sismica Tav. 3.4) e pertanto occorrerà presentare un'analisi geologica approfondita (relazione geologica di III livello).

L'area in esame ricade in area di "dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesistica" di cui all'art. 20 c. 2a delle NtA del PTCP, per cui valgono le limitazioni di cui all'art. 19 c.4 lettera a, b, d, e riportate di seguito.

Non possono essere realizzati

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

Ecotrasp è impianto esistente e non rientra nelle categorie di attività di cui all'elenco precedente.

Non vi sono pertanto, vincoli o limitazioni a livello di pianificazione provinciale, che ostino alla realizzazione del progetto, che risulta conforme alle previsioni e vincoli del PTCP.

A.3.2. PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)¹⁰

Il PSC del Comune di Codigoro è stato adottato con DCC n. 49 del 07/08/2008 ed approvato con DCC n. 49 del 29/03/2011, secondo le disposizioni contenute nella LR 20/2000 e s.m.i.

La variante al piano denominata VAR PSC 2019 è finalizzata alla riclassificazione degli "Ambiti per potenziali nuovi insediamenti urbani" e dei correlati "Ambiti per potenziali nuovi insediamenti urbani da non destinare all'edificazione", individuati ai sensi dell'art A-12 dell'allegato A alla LR 20/2000 e disciplinati all'articolo 5.5. delle norme tecniche del PSC.

Essa interessa una superficie territoriale di mq 2,946,240 e prevede la riclassificazione del 92% delle aree interessate, da "territorio urbanizzabile" a "territorio rurale", riferendosi alla macro-classificazione prevista dall'art. 29 co 2 lettera e) della LR 20/2000, quale contenuto proprio del PSC.

¹⁰ Fonte: <https://www.comune.codigoro.fe.it/piano-strutturale-comunale-psc> sito consultato il 11/05/2023




Figura A-19: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola T.2 Progetto di Assetto del territorio

LEGENDA

	Confini amministrativi
SISTEMA DELLA MOBILITA'	
	Progetti ANAS
	Rete ferroviaria (art. 3.5)
	Proposte integrative rete ferroviaria (art. 3.5)
	Asse di collegamento nazionale-regionale (art. 3.5)
	Proposta integrativa della viabilità di collegamento nazionale-regionale (art. 3.5)
	Viabilità secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale (art. 3.5)
	Proposte integrative della viabilità secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale (art. 3.5)
AMBITI NORMATIVI AI SENSI DELLA L.R. 20/2000	
	Perimetro del territorio urbanizzato (art. 4.1)
	Centri storici secondo la definizione delle L.R. 20/2000 (art. 5.1)
	Ambiti urbani consolidati (art. 5.2)
	Aree di valore naturale e ambientale (art. 5.9)
	Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. 5.9)
	Ambiti a vocazione produttiva (art. 5.9)
	Ambiti da riqualificare (art. 5.3)
	Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (art. 5.4)
	Ambiti specializzati per attività produttive (Ambiti destinati ad attività estrattive - PIAE) (art. 5.4)
	Ambiti specializzati per attività produttive (Ambiti destinati ad attività estrattive - PAE) (art. 5.4)
	Nuovi ambiti specializzati per attività produttive (art. 5.7)
	Ambiti per nuovi insediamenti urbani in corso di attuazione (art. 5.5)
	Ambiti per potenziali nuovi insediamenti urbani (art. 5.5)
	Ambiti per potenziali nuovi insediamenti urbani da non destinare all'edificazione (art. 5.5)
PORZIONI PARTICOLARI INTERNE AGLI AMBITI	
	Porzioni dei centri storici di cui al comma 4 art. A7 L.R. 20/00 (Ambito in deroga, art. 5.1co. 5)
	Porzioni degli ambiti consolidati da assoggettare a PUA (art. 5.2)
	Porzione degli ambiti da riqualificare soggetta a PRU (art. 5.3)
	Nuclei residenziali in territorio rurale (art. 5.9)
	Impianti produttivi in territorio rurale (art. 5.9)
	Principali dotazioni territoriali: Ecologiche e tecnologiche (art. 5.2)
	Principali dotazioni territoriali: attrezzature e spazi collettivi di rilievo sovralocale (art. 5.2)
	Principali dotazioni territoriali: Cimiteri (art. 5.2)
	Principali dotazioni territoriali: infrastrutture per la mobilità (art. 5.2)
	Aree di compensazione ambientale (art. 2.8)

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IDENTITA' STORICO CULTURALE E DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

	Invasi alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 2.2)
	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 2.3)
	Zone di tutela naturalistica (art. 2.4)
	Dossi di rilevanza storico-documentale e paesaggistica (art. 2.5)
	Maceri (art. 2.7)
	Alberi di pregio (art. 2.7)
	Vincolo idrogeologico (art. 2.20)
	Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (art. 3.4)
	Strade panoramiche (art. 2.9)
	Parco del Delta del Po (Stazione Volano - Mesola - Goro) (art. 2.4)
	Zonizzazione Parco del Delta del Po (Stazione Volano - Mesola - Goro) (art. 2.4)
	Zone B di protezione generale
	Zone C di protezione ambientale
	Progetti di Intervento Particolareggiato (P.d.I.P.)
	Zone di pre-parco (PP)
	Riserve naturali (RNS)
Sistema delle aree forestali (art. 2.6)	
	Basso Pregio
	Medio Pregio
	Pregio

TUTELA DEI BENI STORICO-CULTURALI E TESTIMONIALI

	Edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico (art. 2.11 e 2.12)
	Vincoli monumentali - Beni di Enti Pubblici la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni (art. 2.11)
	Pertinenze di edifici di interesse storico-architettonico (art. 2.11 e 2.12)
	Vincoli monumentali - Da decreti e leggi specifiche (art. 2.11)
	Viabilità storica (art. 2.10)
	Area di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 2.13)
	Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 2.13)
AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO	
	Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde (art. 2.15)
	Aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo (art. 2.15)
TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	
	Fascia di rispetto degli elettrodotti (art. 3.8)
	Rispetto cimiteriale (art. 3.8)
	Rispetto dei depuratori (art. 3.8)
	Metanodotto esistente (art. 3.8)
Elettrodotto (art. 3.8)	
	380kv
	132kv
	50kv

W ←



L'area dell'impianto esistente è classificata come Impianto produttivo in territorio rurale (Art. 5.9 PSC), mentre la restante parte della proprietà Ecotrasp è classificata come ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. 5.9 PSC).

Art. 5.9 Ambiti del territorio rurale

1. Il PSC, articola il territorio rurale in tre tipi di ambiti, che saranno disciplinati dal RUE:

Aree di valore naturale ed ambientale: il PSC individua nelle Tavole (T.1 – T.32) le aree di valore naturale ed ambientale che rappresentano gli ambiti del territorio rurale sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione.

Sono, pertanto, stati inseriti i seguenti elementi:

- Maceri e alberi di pregio;
- Sistema delle aree forestali (art. 10 PTCP);
- Zone ed elementi di particolare interesse storico-archeologico (art. 21PTCP);
- Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTCP);
- Perimetro del Parco regionale del delta del Po (art. 142 comma 1 lettera f, DLgs 42/2004);
- Aree interessate da specifiche disposizione di vincolo (art. 136 comma 1 lettera d, DLgs 42/2004);
- Elementi degli artt. 27 quater e quinquies del PTCP.

Il PSC in tali aree persegue l'obiettivo di armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse.

Ambito agricolo a vocazione produttiva: il PSC individua nelle Tavole (T.1 – T.32) gli ambiti agricoli a vocazione produttiva. Tali ambiti comprendono quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione. Il PSC negli ambiti a vocazione produttiva agricola favorisce l'attività di aziende strutturate e competitive, che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti.

Il PSC in tale ambito persegue gli obiettivi:

- a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi.
- b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la trasformazione e l'ammmodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.

Ambito agricolo di rilievo paesaggistico: il PSC individua nelle Tavole (T.1 – T.32) gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, corrispondenti alle porzioni di territorio caratterizzate dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

Il PSC in tale ambito persegue gli obiettivi:

- a) la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
- b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
- c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

2. Il PSC individua inoltre nel territorio rurale:

- a) i nuclei abitati rurali di maggiore consistenza, costituiti da gruppi relativamente accorpatisi di edifici prevalentemente residenziali, individuandoli negli elaborati grafici (T.1- T.32) come "Nuclei residenziali in territorio rurale";
- b) gli impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale, al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive, individuandoli negli elaborati grafici (T.1- T.32) come "Impianti produttivi in territorio rurale";

3. Negli areali delle "Risaie" e "dei Boschi", come definiti all'art. 3.1, comma 3, dovranno essere favoriti prioritariamente il permanere dei caratteri di ruralità ed incrementati i gradienti di permeabilità biologica, ai fini dell'interscambio dei flussi biologici tra le diverse aree provinciali.

A tal fine, dovranno essere favoriti gli interventi di tipo conservazionistico, ma anche di valorizzazione ed incremento delle componenti territoriali che ne caratterizzano l'individuazione, a partire dal sostegno alle forme di agricoltura ed alle produzioni tipiche locali.

4. Il PSC consente esclusivamente negli ambiti agricoli a vocazione produttiva la coltivazione di biomasse per l'alimentazione di impianti di produzione di energia. La trasformazione delle biomasse per la produzione di energia è ammessa solo se funzionale al soddisfacimento del fabbisogno delle aziende agricole connesse, nel rispetto dei disposti del PTRQA e del DM 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", delibera Ass. Legislativa RER n. 28 del 06/12/2010, delibera GR n. 46 del 17/01/2011.

L'impianto esistente e le modifiche che si andranno a presentare sono conformi alla pianificazione comunale vigente.

La variante urbanistica richiesta permetterà di ottenere un indice di edificazione e contestualmente realizzare quel verde di filtro in conformità agli obiettivi del PSC per la quota di "ambito agricolo di rilievo paesaggistico".

A.3.3. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)¹¹

La L.R. 24 marzo 2000, n. 20 - "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" - detta una nuova disciplina della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, introducendo all'art. 28 i nuovi strumenti della pianificazione urbanistica comunale, denominati Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC).

Il RUE è un regolamento che ha validità illimitata e recepisce le disposizioni di legge e declina nel dettaglio quanto disposto dal PSC, disciplinando in particolare gli interventi diretti in territorio Urbanizzato e Agricolo. Esso disciplina in via transitoria anche il territorio urbanizzabile (zone di espansione) fino alla adozione del POC.

Secondo le indicazioni della circolare dell'Assessorato regionale competente in data 01/02/2010, l'insieme dei due strumenti (PSC e RUE) assicura la regolazione generale dell'intero territorio comunale e fornisce l'inquadramento normativo complessivo, delle tutele, degli usi e delle trasformazioni del territorio secondo la nuova disciplina introdotta dalla L.R. 20/2000.

¹¹ Fonte: <https://www.comune.codigoro.fe.it/regolamento-urbanistico-edilizio-rue> sito consultato il 11/05/2023

L'approvazione del RUE consente quindi di superare sull'intero territorio comunale il vecchio PRG a favore dei due nuovi strumenti urbanistici delineati dalla L.R. 20/2000.

Il Comune di Codigoro ha approvato il PSC, redatto ai sensi della L.R. 20/2000, con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29/03/2011 ed il RUE con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 26/06/2014. A partire da tale data ha cessato di avere applicazione il Piano Regolatore Generale.

L'area Ecotrasp non è interessata da elaborati grafici del RUE vigente del comune di Codigoro, ricade in area di dossi di rilevanza storico-documentale e paesaggistica l'area esterna al perimetro di impianto attuale, ove non sono previste opere per il recupero e la gestione di rifiuti di cui all'art. 7.2 delle NTA del RUE.

Le opere in progetto sono in ambito produttivo e devono rispettare le indicazioni per gli interventi previsti.

A.3.4. PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)¹²

Variante Urbanistica con valore di POC per l'apposizione del vincolo espropriativo relativo al progetto di "adeguamento funzionale del sistema irriguo delle valli Giralda, Gaffaro e Falce in comune di Codigoro (FE)".

Su richiesta del Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara il comune di Codigoro ha apportato la suddetta variante specifica ai propri strumenti urbanistici.

La proposta di variante è stata pubblicata e costantemente aggiornata nella presente pagina, con riferimento alle fasi preliminari e successive alla adozione e approvazione, avvenute rispettivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 19.12.2014 e n. 57 del 30.11.2015.

Con la trasmissione agli enti sovraordinati e la successiva pubblicazione sul BURER periodico parte seconda n. 242 del 30/12/2015, la variante ha concluso il suo iter assumendo piena efficacia.

L'area Ecotrasp non ricade in ambito di POC.

¹² Fonte: <https://www.comune.codigoro.fe.it/piano-operativo-comunale-poc-> sito consultato il 11/05/2023

A.3.5. VINCOLI NATURALISTICI E AMBIENTALI¹³

In riferimento alle aree sottoposte a vincolo si deve ricordare che la Comunità Economica Europea il 21 maggio 1992 ha emesso una Direttiva (92/43/CEE) concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri. La Direttiva comunemente chiamata "Habitat" definisce una rete ecologica europea costituita da zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della direttiva stessa, deve garantire il mantenimento od il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

Si distinguono due tipi di siti: le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che seguono la direttiva 'Uccelli' e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) riferiti alla direttiva "Habitat". Nello stesso titolo della Direttiva "Habitat" viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).

Rete Natura 2000

La Regione si occupa della gestione complessiva del sistema territoriale delle aree protette e dei 159 siti della rete Natura 2000 (71 ZSC, 68 ZSC-ZPS, 19 ZPS, 1 SIC), che ricoprono una superficie complessiva di circa 300.000 ettari, adottando per conto del Ministero per l'Ambiente e della Commissione Europea indirizzi e norme per la loro istituzione, pianificazione e gestione e coordinando l'azione degli Enti di gestione.

Natura 2000 è il sistema organizzato (Rete) di aree (siti e zone) destinato alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali rari e minacciati.

La Rete ecologica Natura 2000 trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea 92/43 "Habitat" e si basa sull'individuazione di aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), destinate a diventare Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l'avifauna, previste dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" che ha sostituito la storica direttiva 79/409.

Di seguito sono riportate le aree ZPS, ZSC-ZPS e ZSC della Rete Natura 2000 per la provincia di Ferrara:

SIC/ZSC

- IT4060009 - Bosco di Sant'Agostino o Panfilia
- IT4060018 - Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna

SIC/ZSC-ZPS

- IT4060001 - Valli di Argenta
- IT4060002 - Valli di Comacchio
- IT4060003 - Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio
- IT4060004 - Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Cannevié
- IT4060005 - Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano
- IT4060007 - Bosco di Volano
- IT4060010 - Dune di Massenzatica

¹³ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/rete-natura-2000-in-emilia-romagna> - Sito consultato il 26.01.2023

IT4060012 - Dune di San Giuseppe
IT4060015 - Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara
IT4060016 - Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico
IT4070021 - Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno

ZPS

IT4060008 - Valle del Mezzano
IT4060011 - Garzaia dello zuccherificio di Codigoro e Po di Volano
IT4060014 - Bacini di Jolanda di Savoia
IT4060017 - Po di Primaro e Bacini di Traghetto

In Figura A-20: Aree protette della Provincia di Ferrara zona nord est **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** è possibile vedere l'ubicazione dei SIC/ZSC, ZSC-ZPS e ZPS nella zona della Provincia di Ferrara ove si trova Ecotrasp.

A.3.6. Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione e vincoli di tutela naturalistica

In sintesi, il progetto di ampliamento di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi esistente nel comune di Codigoro (FE) risulta pienamente conforme alla pianificazione vigente a livello regionale, provinciale e comunale.

B. QUADRO PROGETTUALE

B.1. Introduzione

Il presente progetto di fattibilità tecnico economica, denominato "MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E FANGHI BIOLOGICI RIF DET AMB. 5857 DEL 22/11/2021 E CONTESTUALE RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA CON AUMENTO DELL'INDICE DI EDIFICABILITA' PER NUOVI TERRENI ACQUISTATI ADIACENTI ALL'IMPIANTO" è stato redatto nel mese di maggio 2023 dalla cooperativa Servizi Ecologici di Faenza (RA).

Si intende chiedere modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 per le seguenti variazioni:

- **VARIANTE URBANISTICA:** Il sito interessato risulta attualmente classificato in parte Impianto Produttivo in Territorio Rurale ed in parte in Territorio Agricolo. Per la zona classificata "IPTR" risulta ormai saturato l'indice massimo di edificazione, ovvero restano edificabili 1075 mq di SC, pertanto:
 - o considerata la necessità di installare un impianto fotovoltaico al fine di ridurre i costi energetici dell'azienda;
 - o considerato che l'attuale sito non consente spazi utili per il posizionamento di 99 kWp di pannelli a terra;
 - o considerato inoltre, che l'azienda in futuro prevede di realizzare capannoni per permettere la realizzazione di lavorazioni al coperto;
 - o considerato che l'edificabilità residua non permette di programmare e pianificare nuovi fabbricati a destinazione produttiva;

Ciò considerato, contestualmente al progetto di ampliamento dell'attività produttiva, si rende necessaria l'estensione della destinazione urbanistica di tipo "Produttivo" su tutta l'area di proprietà.

Pertanto, si proporrà:

- Variante Specifica al PSC "Impianto Produttivo in Territorio Rurale - Variante ECOTRASP", con un indice pari a 0.30 mq/mq di SC, utile a consentire e programmare nel medio e lungo periodo la costruzione di manufatti/edifici/impianti per l'ampliamento e potenziamento dell'attività svolta dall'azienda Ecotrasp srl.
- **MODIFICA 1** incremento della potenzialità delle attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi e fanghi biologici tramite la realizzazione di 2 nuove vasche R e S (rispettivamente ampliamento Lotto 1 e nuovo Lotto 3); totale superficie vasche stato attuale 7.600 mq, superficie nuove vasche 6.800 mq).
- **MODIFICA 2** l'apertura di portoni all'interno dell'impianto calce Edificio E e Edificio D trattamento calce 1; trattamento calce 2 per rendere l'accesso ai macchinari utilizzati per la stabilizzazione dei fanghi più agevole;

- **MODIFICA 3** la realizzazione di un impianto di lavaggio ruote e piazzola di disinfezione mezzi;
- **MODIFICA 4** ricavare nell'attuale officina due servizi igienici al servizio del personale dipendente dell'azienda;
- **MODIFICA 5** Realizzazione di uno stradello pavimentato in calcestruzzo sopra l'attuale stabilizzato per raggiungere l'officina, nonché pavimentazione di alcune aree a servizio delle zone di stoccaggio, demolizione dell'attuale cabina Elettrica in disuso, e l'installazione di una cisterna del gasolio per il rifornimento dei mezzi aziendali, prevista sul lato ovest del capannone C;
- **MODIFICA 6** la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 99 kWp;
- **MODIFICA 7** : recepimento di nota tecnica circa il calo ponderale che i fanghi subiscono all'interno della vasca di stoccaggio;
- **MODIFICA 8** : la possibilità di compiere operazioni in R3 per i seguenti EER 150103 ; 170201; 200138; 191207, già autorizzati a operazioni in R12 e R13 con protocollo end of waste caso per caso equivalente a quello già autorizzato per i codici EER 030301, 030305, 200201.
- **MODIFICA 9** : al fine di migliorare la qualità del fango da avviare a recupero in agricoltura e ridurre le emissioni odorigene in fase di deposito inserire sottoprodotti dell'agricoltura (paglia, stocchi, lolla, pula);

B.2. Motivazioni e finalità progetto prescelto

Ecotrasp Srl è la maggiore realtà italiana operante nel settore del trattamento e del recupero dei fanghi agroalimentari. L'azienda è formata da un team di professionisti in costante aggiornamento sulle tecniche di recupero e smaltimento. Ecotrasp Srl si occupa anche di stoccaggio fanghi agroalimentari, recupero ferro, carta, nylon, legno, plastica e demolizione edifici.

L' esigenza di ampliare lo stoccaggio istantaneo deriva dal fatto che è sempre più difficile trovare terreni idonei allo spandimento durante la stagione primaverile.

I lotti verranno dunque vuotati completamente durante la stagione estiva (luglio—settembre) e vi sarà un ultimo spandimento di uno di essi nel mese di ottobre prima del periodo di divieto invernale imposto dalla normativa.

Da novembre a luglio avremo principalmente attività di conferimento in ingresso all'impianto quindi una scarsa movimentazione del fango che non inciderà sugli impatti causati dall'attività.

I mesi in cui vi sarà maggior movimentazione del fango saranno dunque i mesi estivi quando oltre ai conferimenti in ingresso vi saranno i conferimenti in uscita dall'impianto.

Trattandosi comunque di fanghi stabilizzati, gli impatti odorigeni emessi dall'attività sono comunque bassi come dimostrano le relazioni odorigene presentate in questi anni.

L'incremento di quantitativi di fanghi richiesti sarà inferiore alla proporzione tra le superfici attuali e quelle di progetto, in relazione al fatto che l'esigenza principale dell'azienda è quella di poter gestire con più flessibilità gli stoccaggi, garantendo una riduzione dell'altezza del fango nelle vasche e quindi una riduzione degli impatti odorigeni.

Il progetto consentirà di sostituire parte dei concimi di sintesi con la capacità ammendante e fertilizzante dei fanghi agroalimentari, riducendo il fabbisogno di materie prime di sintesi.

Questa sostituzione di materie prime di sintesi con rifiuti, nell'ottica dell'economia circolare, è in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e con gli obiettivi del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 della regione Emilia-Romagna.

Si parte da un concetto generale di salvaguardia delle risorse naturali così come definite **dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile**, programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. In particolare, si ha **l'Obiettivo 12**: "garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo" che si esplicita, per il tema qui trattato, nei traguardi:

- 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'utilizzo efficiente delle risorse naturali
- 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo.



Va quindi considerato l'aspetto locale di applicazione normativa, in particolare si fa riferimento al **Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB)**, della Regione Emilia Romagna approvato con Deliberazione Assembleare n 87 del 12 luglio 2022.

Nel piano si considerano qui di seguito gli articoli:

Articolo 1: Finalità generali

1. Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), di seguito "Piano", dà attuazione agli obiettivi ed alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".

Articolo 2: Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano, per lo sviluppo economico-territoriale della Regione, in un'ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma di mandato, dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all'agenda 2030, integra le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate e fa propri i seguenti principi:
 - a) Il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;

- b) il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- c) Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- d) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- e) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali;

Articolo 20

Disposizioni in merito ai rifiuti speciali

1. Il Piano assume:

- a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;
 - b) il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti speciali nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.
2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, prevede un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione.
3. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento. A tal fine l'istanza è corredata da un'analisi compiuta ed aggiornata circa l'esistenza di tale fabbisogno sulla base dei dati disponibili. Nell'autorizzazione di tale tipologia di impianti deve essere data preferenza ai progetti di ampliamento di siti già esistenti al fine di non pregiudicare ulteriormente consumo di suolo.
4. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 3, qualora sia stato reso dall'amministrazione regionale un parere circa la positiva sussistenza di un fabbisogno di trattamento e l'impianto non sia realizzato entro un congruo termine da definirsi con deliberazione di Giunta, il quantitativo oggetto del parere non è computato ai fini della determinazione dei pareri successivi o dei fabbisogni complessivi.
5. Al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali in coerenza con i fabbisogni previsti nel Piano.
6. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, nelle discariche e nei termovalorizzatori è, salvo eventi emergenziali non prevedibili, autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.
7. Le autorizzazioni degli impianti di discarica per rifiuti speciali site sul territorio regionale devono prevedere l'ingresso prioritario di rifiuti urbani rispetto ai rifiuti speciali per situazioni di particolare emergenza su richiesta della Regione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 del presente articolo hanno valore di prescrizione.

I principi e le relative normative di applicazione sopra riportate, *spingono* l'azienda verso un sistema di economia produttiva sostenibile, che si esplicitano e che motivano la qui trattata richiesta autorizzativa:

- valorizzazione dei rifiuti di fanghi dell'industria agroalimentare
- riduzione del ricorso a materiali di sintesi per migliorare la qualità dei terreni agricoli

- Sviluppo di sistemi di economia circolare effettiva e di progressiva sostituzione / integrazione di fertilizzanti e ammendanti di sintesi che, come molte materie prime, hanno subito notevoli incrementi di costo.
- Sviluppo economico e di competitività nel mercato dei servizi sulla gestione dei rifiuti speciali
- Forte correlazione con il territorio e con i sistemi economici locali

B.3. Fattibilità economica

Il progetto consiste, dal punto di vista tecnico ed economico, nell'ampliamento di un impianto esistente autorizzato allo stoccaggio e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi, volto alla produzione di aggregati riciclati non legati, di biomasse combustibili solide e fanghi dell'industria agroalimentare.

Il terreno sede dell'impianto è di proprietà di Ecotrasp S.r.l. ed è situato in posizione baricentrica alle attività della Ecotrasp stessa.

Alternative ubicative per il progetto risultano non ipotizzabili in quanto non vi sono, in disponibilità della Ecotrasp, nel raggio di 20 km dall'area esistente, altre aree a destinazione industriale e con caratteristiche tali da ottimizzare le produzioni.

Spostare all'esterno del raggio di 20 km dall'area individuata l'ubicazione del centro di recupero rifiuti esistente, significherebbe perdere la posizione baricentrica e strategica dell'impianto di fornitura di materie prime di recupero.

Il progetto trova applicazione nel trasferimento delle conoscenze insite all'interno dell'azienda nell'ambito delle lavorazioni agricole, e nel contestuale sviluppo di nuove conoscenze con crescita del personale sia dall'interno che con acquisizioni dall'esterno.

Per ottimizzare l'investimento e renderlo economicamente sostenibile, parte dei macchinari verranno riutilizzati e dedicati al nuovo impianto o utilizzati come macchinari mobili sia nei siti attuali che nel nuovo centro di lavorazione.

Seguendo il principio di produzione di ammendanti e fertilizzanti in un'ottica di progressiva transizione tra materiali di sintesi e materiali da riciclo, nella scelta dei rifiuti in ingresso sono considerati materiali ben noti nella filiera, tenendo conto di possibili opportunità di sviluppo e di miglioramento tecnico in un arco temporale di medio periodo.

Business Plan

L'intervento ha un costo previsto di circa 700.000 euro, al quale Ecotrasp s.r.l. farà ricorso con risorse proprie.

Rispetto alle possibili alternative localizzative, nel caso in cui si dovesse effettuare l'intervento in un'area non in disponibilità della Ecotrasp, la sistemazione a livello di pianificazione territoriale e l'acquisto richiederebbero tempistiche e incertezze relative alla variazione della destinazione d'uso urbanistico e valori economici tali da rendere non sostenibile economicamente e tecnicamente l'intervento.

B.4. Inquadramento progettuale

Come già accennato il progetto preliminare prevede l'ampliamento delle vasche di stoccaggio dei fanghi dell'industria agroalimentare, un piccolo incremento dei quantitativi autorizzati allo stoccaggio di questi fanghi (R13-R12), la variante urbanistica per permettere di ottenere un indice edificatorio sull'area, alcune opere edili sugli edifici esistenti per migliorarne la fruibilità e l'inserimento dei codici EER 150103, 170201, 200138, 191207.

Per quest'ultima modifica si chiederà di inserire i nuovi codici rifiuto nel protocollo end of waste autorizzato per i codici 030301, 030305 e 200201.

Dal punto di vista operativo non si prevedono modifiche alle lavorazioni ed ai codici autorizzati, così come non sono previste variazioni nei macchinari utilizzati.

Per i codici compresi nel DM 152/2022 e ss.mm.ii. (qualora il governo emani l'aggiornamento del decreto MASE medesimo sarà adeguato alle modifiche) sarà presentata relazione tecnica gestionale ad esso conforme.

Si presenta successivamente l'ipotesi planimetrica di sviluppo dell'attività.




Figura B-1: Rappresentazione schematica soluzione progettuale

L'impianto lavorerà solamente in periodo di riferimento diurno (6-22).

B.5. Depositi e stoccaggi rifiuti ed end of waste

Rispetto alla planimetria preliminare di progetto allegata, di cui si è riportato un estratto in Figura B-1: Rappresentazione schematica soluzione progettuale, si ipotizzano i seguenti depositi di rifiuti ed end of waste ottenuti, con le relative capacità volumetriche ed in peso, tali depositi rappresentano la capacità puntuale o massima istantanea indicata al paragrafo B.1.

IPOTESI PRELIMINARE Stoccaggi Ecotrasp			
Tipologia	Quantitativo massimo istantaneo ton	Quantitativo annuale ton	Note
rifiuti NON PERICOLOSI per i quali sono ammesse operazioni di messa in riserva R13 e cernita R12	1.625	9.120	Identico all'attuale sia codici che attività
rifiuti di costruzione e demolizione (R13-R5)	1.000	2.000	Identico all'attuale per codice EER 170802 per altri codici sarà da aggiornare protocollo end of waste per adeguarlo a DM 152/22 del 27/09/2022 e ss.mm.ii.
Rifiuti lignocellulosici (R13-R3)	4.000	24.000	Aumento quantitativo massimo istantaneo e annuale e inserimento altri codici EER aggiornamento protocollo end of waste attualmente autorizzato
Messa in riserva (R13), miscelazione e/o stabilizzazione con calce (R12) dei fanghi industriali ai fini dell'utilizzo in agricoltura	29.000	42.000	Aumento quantitativo massimo istantaneo e annuale
Totale	35.625	77.120	

B.6. Macchinari fissi e mobili

I macchinari mobili presenti sono e saranno un mulino per inerti con deferrizzatore e vaglio, un cippatore per lignocellulosici, il veicolo mobile per il dosaggio e la miscelazione della calce (modello Storti Greyhound 180), una pala meccanica e veicoli pesanti per il trasporto, da e per l'impianto.

È presente una pesa a ponte, uffici, servizi igienici e spogliatoi.

L'impianto opera e lavorerà solamente in periodo di riferimento diurno (6-22).

Nelle pagine successive si mostrano schede di macchinari del tipo di quelli che possono e potranno essere utilizzati nel sito a titolo esemplificativo.

- ▶ UNICO IMPIANTO MOBILE PER LA FRANTUMAZIONE E LA VAGLIATURA
- ▶ UNICO MOTORE PER FRANTUMATORE E VAGLIO
- ▶ ALTA PRODUTTIVITÀ
- ▶ VELOCE INSTALLAZIONE
- ▶ MASSIMA MOBILITÀ SU TERRENO PESANTE
- ▶ BASSO CARICO DISTRIBUITO SUI CINGOLI
- ▶ MOTORIZZAZIONE ELETTRICA PER RENDIMENTI ELEVATI
- ▶ POSSIBILITÀ DI DISTRIBUIRE ENERGIA ELETTRICA AL CANTIERE
- ▶ NON PRODUCE INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO

CENTAURO 100.32



COMPONENTI DELL'IMPIANTO CENTAURO 100/32

> TRITURATORE FTR 1000

Bocca tritratore (mm) 1000 x 900

Regolazione pezzatura

Trasmissione elettrica

> VAGLIO VIBRANTE CVV 032/2P

Inclinazione variabile

Trasmissione elettrica

> DIFFERIZZATORE MAGNETICO INCLUSO

> DENTI INTERCAMBIABILI INCLUSO (SOLUZIONE BREVETTATA)

> PEZZATURA VARIABILE INCLUSO (SOLUZIONE BREVETTATA)

> UNITÀ DI POTENZA

Potenza motore 121 kW (164 CV)

Velocità rpm 1500

> DIMENSIONI

(durante il trasporto, gruppo standard)

Larghezza m 2,50

Lunghezza m 11,150

Altezza m 3,10

Peso totale kg 245.000

OPTIONAL

Prese di corrente 220/380 V

Coperture e ugelli per nastro principale e sottovaglio

Ugelli per nastro principale e sottovaglio

Radiocomando





DATI TECNICI INDICATIVI

Rotore con 22 martelli mobili
Contromartello
Impianto idraulico autonomo
No Stress elettronico
Cm 35 apertura rullo
Rotore cm 130
Nastro di carico in acciaio
Rullo alimentatore mobile
Tramoggia cm 200x300
Trasmissione con cinghie

POTENZIALITA' DI LAVORAZIONE

Varia tra 30 a 60 m³/h a seconda del materiale
Pari a circa 1,5 t/h fino a 7,5 t/h
Indicativamente 12 t/giorno fino a 60 ton/giorno



Il Biotrituratore modello Bio 900 fa parte della gamma medio-alta della produzione Caravaggi.

predisposta con un rotore a 22 martelli mobili e reversibili, la cui durata varia da 200 a 350 ore a seconda del tipo di materiale da macinare.


Il nastro di alimentazione ha una larghezza di 130 mm e una lunghezza di 2500 mm con struttura a tapparella e sponde di grandi capacità. Il Bio 900 è disponibile nelle versioni con motore diesel, elettrico e a presa di forza del trattore.

Il motore diesel viene collocato all'interno di un cofano predisposto per un uso continuo con frizione "No-Stress".

Il Bio 900 si presenta per la riduzione volumetrica e macinazione di ramaglie di potatura, erbe, foglie, tronchi, imballaggi in legno, bancali, etc.

La produttività della macchina varia da 30 a 60 m³/h a seconda del tipo di materiale da macinare.

Il flusso del materiale è regolato da "Controllo Elettronico No-Stress" della velocità del nastro, interconnesso con la velocità di rotazione del rotore macinatore.



- Trattore / Tractor 80+120 HP / 59.6+89.4 KW
- Rotazione presa di forza / Rotating PTO 540+1000 RPM
- Rullo alimentatore / Feed roller
- Rotore interno a martelli / Internal rotor with hammers
- Tappeto di carico a piastre in acciaio / Load belt with steel plates
- No-stress elettronico / Electronic No-stress
- Nastro di scarico / Unloading belt
- Gru di carico / Loading crane



Miscelatore Storti Greyhound 180

C. ELENCO PARERI E NULLA OSTA

La tabella seguente mostra le autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri necessari per il progetto in esame e i relativi enti competenti al rilascio.

PARERE - AUTORIZZAZIONE	ENTE
Valutazione preliminare art. 26 bis e successivo PAUR con Valutazione di Impatto Ambientale	ARPAE SAC Ferrara per conto di Regione Emilia-Romagna
Autorizzazione Unica art. 208 D.lgs. 152/06	ARPAE SAC Metropolitana
Permesso di costruire	<ul style="list-style-type: none">• Comune Codigoro – Sportello unico edilizia
Autorizzazione paesaggistica	<ul style="list-style-type: none">• Comune di Codigoro
Variante urbanistica	<ul style="list-style-type: none">• Provincia di Ferrara
Parere sull’impatto ambientale	<ul style="list-style-type: none">• ARPAE SAC Ferrara• ARPAE Area Prevenzione Ambientale Centro• Comune di Codigoro
Autorizzazione sismica	Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa
Nulla osta idraulico	CADF S.p.A.
Parere preventivo NIP	AUSL
Parere preventivo in materia antincendio	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara

D. QUADRO AMBIENTALE

D.1. Analisi delle alternative

L'area di progetto è di proprietà Ecotrasp s.r.l. ed è già autorizzata, l'utilizzo dell'area per gli scopi previsti è concessa dalla scheda N62 del RUE vigente del comune di Imola ed il progetto prevede di realizzare le attività indicate nella scheda citata.

L'area, inoltre, è ubicata nei pressi della SS 309 "Romea" dalla quale si può giungere facilmente all'autostrada A4 oppure alla superstrada Porto Garibaldi Ferrara e così arrivare all'A13 oppure a Ravenna.

Obiettivo principale del progetto è migliorare la logistica in particolare per quello che riguarda i tempi, per la gestione dei fanghi aumentando la capacità istantanea di stoccaggio, per poter così fornire un miglior servizio sia alle aziende del comparto agroalimentare per la ricezione dei fanghi, sia per le aziende agricole, per la fornitura di ammendante.

Uno dei problemi principali sorti negli ultimi due anni, a causa del notevole aumento dei prezzi, è, per il comparto agricolo, l'aumento esponenziale subito dai concimi di sintesi.

L'area dove la Ecotrasp svolge la propria attività è baricentrica rispetto ai terreni agricoli che ricevono i fanghi stabilizzati, potendo raggiungerli tutti con meno di 50 km di viaggio dall'impianto.

L'area individuata risulta quindi baricentrica alle aree di spandimento, consentendo di ottimizzare il trasporto dei fanghi alle aree di utilizzo.

Alternative ubicative per il progetto risultano non ipotizzabili in quanto non vi sono, in disponibilità della Ecotrasp, nel raggio di 20 km dall'area, altre aree a destinazione industriale idonee allo svolgimento dell'attività, tra l'altro esistente.

Spostare all'esterno del raggio di 20 km dall'area esistente l'ubicazione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi significherebbe perdere la posizione baricentrica e strategica dell'impianto di fornitura di fanghi per lo spandimento in agricoltura.

D.2. Bilancio di materia

Come indicato nel paragrafo B.4, il progetto preliminare prevede alcune modifiche all'impianto esistente, in particolare per le superfici destinate allo stoccaggio fanghi del comparto agroalimentare e relativi quantitativi e alcune modifiche di codici EER e quantitativi per il protocollo end of waste già autorizzato per i rifiuti lignocellulosici.

Si presenta ora un bilancio di materia con le stime per singola frazione merceologica autorizzata.

BILANCIO MATERIA			
DESCRIZIONE	FLUSSI		
INERTI			
TIPO	IN	OUT	TOTALE
RIFIUTI	2.000	100	2.100
MATERIE PRIME	0	1.900	1.900
LIGNOCELLULOSICI			
TIPO	IN	OUT	TOTALE
RIFIUTI	24.000	1.000	25.000
MATERIE PRIME	0	23.000	23.000
RIFIUTI			
Rifiuti NON PERICOLOSI per i quali sono ammesse operazioni di messa in riserva R13 e cernita R12	IN	OUT	TOTALE
RIFIUTI	9.120	9.120	18.240
FANGHI AGROALIMENTARI			
TIPO	IN	OUT	TOTALE
RIFIUTI	42.000	42.000 ¹⁴	84.000
TOTALE			154.240

Allo stato attuale l'impianto è autorizzato con un bilancio di materia complessiva (IN + OUT) pari a 112.240 tonnellate annue.

D.3. Bilancio idrico

L'attività non utilizza risorsa idrica nel suo ciclo produttivo, le uniche acque reflue, derivano dal trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali di stoccaggio dei rifiuti solidi non pericolosi (operazioni R12 e R13) e percorsi mezzi.

¹⁴ All'interno dell'istanza di PAUR sarà presentato un capitolo specifico per motivare le variazioni di peso dei fanghi agroalimentari, dovuto sia alla variazione di peso durante la stabilizzazione a calce che alla variazione del tenore di umidità durante il periodo di stoccaggio

Le acque meteoriche che dilavano i piazzali di stoccaggio dei fanghi dell'industria agroalimentare sono raccolte in una vasca a tenuta della capacità di 110 mc e svuotate con autospurgo e avviate come rifiuto liquido ad impianti terzi autorizzati.

Con l'incremento delle superfici delle vasche per lo stoccaggio fanghi, le stesse saranno collettate alla vasca esistente e l'azienda si doterà di autospurgo per procedere, con maggiore frequenza allo svuotamento della vasca.

Occorre tenere in considerazione, dal punto di vista dei volumi di raccolta di tali "percolati" che le tubazioni esistenti, e quelle di progetto, garantiscono ulteriori 72 metri cubi di volume (circa 2.000 metri di tubazione con diametro 20 cm più una ventina di pozzetti di raccordo di volume utile di 0,5 mc).

D.4. Bilancio energetico

Il fabbisogno energetico sarà soddisfatto da gasolio per i mezzi mobili di lavorazione e per i mezzi di movimentazione e trasporto.

Da una stima con 4 mezzi funzionanti in continuo per 8 ore al giorno per 250 giornate annue, con un consumo medio di 10 litri di gasolio / ora, il massimo fabbisogno di gasolio sarà di circa 80 metri cubi, pari a circa 70 tonnellate, approvvigionabile due volte ogni 3 mesi con serbatoio interno da 9.000 litri.

Per ciò che concerne invece il fabbisogno elettrico, si stima, nella configurazione finale, un fabbisogno medio di 50 kWh che, per 8 ore al giorno per 250 giornate annue, corrisponde ad un consumo stimato di 100 MWh/anno.

Tenuto conto che saranno installati pannelli fotovoltaici fino a circa 99 kWp, tale autoproduzione rinnovabile potrà produrre mediamente 100 MWh/anno, coprendo il 100% del fabbisogno elettrico da fonti rinnovabili.

D.5. Aspetti ambientali e gestionali

Sulla base delle caratteristiche del progetto di fattibilità tecnico economica, e tenendo in adeguata considerazione l'ubicazione dell'opera, si possono prevedere le criticità ambientali da affrontare nello studio di impatto ambientale che sarà da predisporre una volta ultimata la procedura di Valutazione preliminare art. 26-bis.

Per prima cosa, trattandosi di un impianto esistente, ci si focalizzerà sulla valutazione delle modifiche previste.

In prima istanza si possono considerare come impatti principali quelli derivanti dalla movimentazione interna del materiale e stoccaggio, sotto forma di emissioni diffuse di polveri e odori, il traffico indotto ed il rumore dei macchinari (impatto acustico).

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle acque meteoriche non si prevedono variazioni rispetto allo stato di fatto, ad eccezione della vasca di raccolta percolati che, aumentando la superficie delle vasche, sarà svuotata con maggiore frequenza.

D.6. Modalità valutazione impatti ambientali

Per mostrare all'Autorità competente quali saranno gli impatti ambientali da considerare e la modalità con gli stessi saranno valutati, si presenta la seguente tabella, ove si indica l'aspetto ambientale, l'ampiezza della valutazione e gli elementi considerati, e nell'ultima colonna eventuali software previsionali utilizzati.

La tabella contiene le 4 fasi in cui saranno da dividere le valutazioni degli impatti, ovvero le opere di cantiere per predisporre l'area per l'attività nel primo stralcio, l'attività di lavorazione in primo stralcio, le opere di cantiere per il secondo stralcio, da sommare agli impatti di lavorazione in primo stralcio in quanto svolte contemporaneamente e l'attività di lavorazione in configurazione finale.

Sviluppo ECOTRASP srl		
Aspetto ambientale	Modalità valutazione impatto	Software previsionale
Acque superficiali	<p style="text-align: center;">FASE CANTIERE</p> <p>Per prima cosa saranno valutate le operazioni di cantiere per fare in modo di gestire le operazioni evitando di impattare sulle acque superficiali. La gestione acque meteoriche dilavanti dovrà essere effettuata limitando il più possibile il contatto tra le stesse e gli eventuali materiali stoccati, realizzando, anche ai fini di sicurezza di cantiere, un sistema di regimazione perimetrale dell'area di cantiere che limiti l'ingresso delle acque dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l'avanzamento dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi.</p> <p>Dato che si dovrà fare in modo di evitare che le acque meteoriche che cadono nelle aree oggetto di lavorazione possano defluire nelle aree permeabili esterne, per prima cosa sarà realizzato il perimetro esterno, rialzato in modo da impedire il deflusso delle acque meteoriche verso l'esterno.</p> <p style="text-align: center;">OPERATIVITÀ ATTIVITÀ STATO DI PROGETTO</p> <p>Sarà effettuata analisi e valutazione relativa agli impatti dell'attività sulle acque superficiali derivante dall'attività prevista in fase finale a pieno regime.</p>	
Acque sotterranee	<p style="text-align: center;">FASE CANTIERE</p> <p>Per prima cosa sarà effettuata una valutazione sullo stato di fatto delle acque sotterranee nell'area. Le operazioni di cantiere dovranno essere effettuate evitando il più possibile le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo allo stretto necessario, avendo cura di contenerne la durata per il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori. In caso di versamenti accidentali, sarà necessario circoscrivere e raccogliere il materiale ed effettuare la comunicazione di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006.</p> <p style="text-align: center;">OPERATIVITÀ ATTIVITÀ STATO DI PROGETTO</p> <p>Sarà effettuata analisi e valutazione relativa agli impatti dell'attività sulle acque sotterranee derivante dall'attività prevista in fase finale a pieno regime.</p>	

Sviluppo ECOTRASP srl		
Aspetto ambientale	Modalità valutazione impatto	Software previsionale
Suolo e sottosuolo	<p style="text-align: center;">FASE CANTIERE</p> <p>Per prima cosa, tenuto conto che per la realizzazione delle opere sarà necessario scavare e movimentare circa 1.000 metri cubi di terreno, tra la realizzazione delle fondazioni delle vasche, la realizzazione delle pendenze e del sistema di trattamento e accumulo delle acque meteoriche, sarà effettuato un campionamento dei terreni in conformità al DPR 120/2017 per poter presentare, in allegato, relazione di "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" contenente:</p> <p>a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;</p> <p>b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);</p> <p>c) piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine; 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare; 3. parametri da determinare; <p>d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;</p> <p>e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.</p> <p>Questo in quanto è volontà dell'azienda di riutilizzare internamente tutto il terreno che sarà da scavare, viste le necessità di modellazione del terreno per ottenere le pendenze necessarie ad evitare il defluire delle acque meteoriche alle aree esterne permeabili.</p> <p style="text-align: center;">OPERATIVITÀ ATTIVITÀ STATO DI PROGETTO</p> <p>Sarà effettuata analisi e valutazione relativa agli impatti dell'attività sul suolo derivante dall'attività prevista in fase finale a pieno regime.</p>	
Traffico / accessibilità	<p>Sia allo stato di fatto, che allo stato di progetto sarà applicato il modello Caline, per valutare l'impatto delle emissioni da traffico indotto da sovrapporre ai due casi (SDF-SDP).</p> <p>Per questo aspetto, la fase di cantiere può essere considerata poco significativa.</p>	Caline per emissioni da traffico

Sviluppo ECOTRASP srl		
Aspetto ambientale	Modalità valutazione impatto	Software previsionale
Atmosfera	<p style="text-align: center;">FASE CANTIERE</p> <p>Per prima cosa sarà effettuata una valutazione dello stato di fatto.</p> <p>Inoltre saranno considerati i valori di fondo ottenuti dal sistema di valutazione di qualità dell'aria a scala regionale con il sistema di post processamento statistico (PESCO - Postprocessing and Evaluation with Statistical techniques of Chimere Output) dei dati osservati dalle stazioni di misura integrato alla catena operativa modellistica di qualità dell'aria NINFA, che consente di ricostruire le mappe regionali di concentrazione al suolo dei principali inquinanti: ozono (O₃), materiale particolato (PM10, PM2.5), biossido di azoto (NO₂) su una griglia di risoluzione 1 km x 1 km.</p> <p>A questo scenario sarà cumulata la concentrazione di ricaduta delle emissioni diffuse derivante dalle operazioni cantiere calcolata con modello EPA 42 e simulata in dispersione e ricaduta con modello Calpuff.</p> <p style="text-align: center;">OPERATIVITÀ ATTIVITÀ STATO DI PROGETTO</p> <p>Rispetto allo scenario di base saranno simulate le emissioni in atmosfera dell'impianto a pieno regime, in particolare le emissioni diffuse odorigene, sulla base dei dati storici, delle mitigazioni presenti e future e delle condizioni meteorologiche e le emissioni da traffico.</p>	EPA 42 per fattori di emissione e Calpuff per valutazione concentrazioni di ricaduta
Paesaggio	L'analisi dello stato di fatto sarà effettuata sulla base di rilievi fotografici, mentre la valutazione dell'impatto effettuata sulle modifiche agli aspetti paesaggistici necessari per le opere di cantiere e la configurazione finale prevista delle opere.	
Produzione rifiuti	<p style="text-align: center;">FASE CANTIERE</p> <p>La valutazione dell'impatto derivante dalla gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere avverrà in due fasi, la prima inquadrando la produzione e la gestione dei rifiuti speciali a scala locale, la seconda individuando tipologie e quantità di rifiuti prodotti attesi e definendo modalità di gestione per la riduzione degli impatti.</p> <p style="text-align: center;">OPERATIVITÀ ATTIVITÀ STATO DI PROGETTO</p> <p>Rispetto allo scenario di base saranno definiti i rifiuti prodotti dall'impianto derivanti dall'operatività dell'impianto in fase di progetto e ipotizzate le possibili destinazioni nell'ottica di favorirne il recupero a pieno regime.</p>	
Energia	<p style="text-align: center;">FASE CANTIERE 1</p> <p>La gestione dell'energia in fase di cantiere riguarderà sia la modalità di consumo dei macchinari coinvolti che le opere necessarie alla realizzazione degli allacci (cabina).</p> <p style="text-align: center;">OPERATIVITÀ ATTIVITÀ STATO DI PROGETTO</p> <p>In fase finale il consumo e la gestione dell'energia avverrà per i mezzi tramite combustibili per autotrazione e per gli impianti fissi con utilizzo di energia elettrica. Una volta realizzato l'impianto fotovoltaico si avrà una significativa copertura completa con autoproduzione del fabbisogno elettrico.</p>	

Sviluppo ECOTRASP srl		
Aspetto ambientale	Modalità valutazione impatto	Software previsionale
Elettromagnetismo	<p style="text-align: center;">FASE CANTIERE</p> <p>La valutazione dell'impatto elettromagnetico avverrà per prima cosa attraverso le indagini utilizzando le banche dati di Arpae (localizzazione impianti e campagne di misura) e successivamente individuando la posizione della cabina elettrica in modo tale da evitare impatti sugli operatori e sulle abitazioni nell'intorno del sito.</p> <p style="text-align: center;">OPERATIVITÀ ATTIVITÀ STATO DI PROGETTO</p> <p>Questo aspetto non subirà variazioni per le fasi successive in quanto l'impatto derivante da impianti fissi di generazione di campi elettromagnetici non muterà dal momento che si intende realizzare, sin da subito allaccio e cabina elettrica in grado di coprire il fabbisogno per l'operatività a pieno regime (impianto fotovoltaico).</p>	
Impatto acustico	<p style="text-align: center;">FASE CANTIERE</p> <p>Dal punto di vista dell'impatto acustico in fase di cantiere saranno inseriti i macchinari operativi durante tale fase e valutata, sulla base delle attività necessarie, l'impatto acustico prodotto.</p> <p style="text-align: center;">OPERATIVITÀ ATTIVITÀ STATO DI PROGETTO</p> <p>Allo stesso modo, in fase di progetto, saranno inseriti i macchinari e valutati gli impatti acustici con modellistica previsionale ed eventualmente valutati interventi necessari di mitigazione.</p>	Soundplan
Flora e fauna – aree protette	<p style="text-align: center;">FASE CANTIERE</p> <p>Per prima cosa sarà approfondita la presenza nelle vicinanze di aree protette, da una prima analisi non vi sono aree protette nelle vicinanze che possano avere incidenza derivante dalle attività di cantiere o dall'operatività successiva dell'impianto.</p> <p style="text-align: center;">OPERATIVITÀ ATTIVITÀ STATO DI PROGETTO</p> <p>La stessa valutazione avverrà anche per le fasi successive che, in assenza di aree protette nelle vicinanze, non modificherà il livello di incidenza ambientale.</p>	

E. ELENCO DEGLI ELABORATI CHE SARANNO PRESENTATI PER ATTIVARE IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA (PAUR)

Di seguito si riporta un elenco degli elaborati che saranno presentati l'attivazione del procedimento autorizzatorio unico regionale di VIA (PAUR).

- Studio di Impatto Ambientale comprensivo di: quadro progettuale, programmatico, ambientale, sintesi non tecnica, con approfondimenti relativi alle emissioni in atmosfera, emissioni da traffico indotto, ricadute odorigene e previsione di impatto acustico.
- Attivazione procedura di VIA, Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, Elenco autorizzazioni e atti, Modello avviso deposito BURERT, Versamento spese istruttorie;
- Relazione Sismica;
- Istanza per ottenimento variante urbanistica;
- Valutazione ambientale strategica;
- Sintesi non tecnica VAS
- Istanza nuovo allaccio acquedotto;
- Elaborati progettuali:
 - o A.1 Relazione geologica-geotecnica
 - o A.2 Planimetria catastale e satellitare 1:2.000
 - o A.2 domanda di modifica autorizzazione unica art. 208 D.lgs. 152/06 completa di tutti gli allegati previsti dalla modulistica regionale
 - o A.3 relazione tecnica di livello 2 secondo i dettami della Determinazione dirigenziale n. DET-2018-426 del 18/05/2018, riguardante "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm" - Rev. 0 - data l'assenza di rifiuti a matrice organica;

F. ALLEGATI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

Si allegano solo gli elaborati che subiscono modifiche rispetto a quanto già consegnato agli Enti competenti indicati come revisione 01.

- Elenco pareri-concessioni-autorizzazioni - ALLEGATO3_ELENCO_AUTORIZZAZIONI_rev-01
- Elenco elaborati - ALLEGATO4_ELENCO_ELAVORATI_rev01
- Layout CTI N62.pdf - Planimetria con posizionamento Impianto Calcestruzzo, Impianto Misto Cementato e Area Recupero Materiali Inerti - N62-TAV-001 – Rev01 marzo 2023